



Regione Marche



**BOZZA di alcune schede di
misura del Programma di
Sviluppo RURale
2014 – 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013

Misure

Articoli 14-15-17-20-21-29-35

4.1 Descrizione della Misura Articolo 14 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

4.1.1 Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 Atto Delegato

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.1.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

La misura ha una rilevanza strategica al fine di migliorare il potenziale umano delle persone impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree rurali. Persegue obiettivi che permettono una rapida adozione delle innovazioni che hanno origine dalla ricerca.

La misura è divisa in 3 sottomisure:

- *Sottomisura 1* - Corsi di formazione, workshop e coaching.
- *Sottomisura 2* - Informazione e attività dimostrative.
- *Sottomisura 3* - Scambi interaziendali anche di breve durata e visite in aziende agricole e forestali.

Le azioni di trasferimento di informazione e conoscenza possono verificarsi attraverso corsi di formazione, workshop, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, scambi aziendali anche di breve durata e visite aziendali.

Queste attività sono fondamentali per favorire la crescita economica e lo sviluppo delle zone rurali e per migliorare la sostenibilità, la competitività, l'efficiente utilizzo delle risorse e migliori prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali.

È necessario considerare in maniera unitaria l'intervento volto a rafforzare il sistema della conoscenza. Tale sistema viene inteso come il collegamento in rete di tutte le azioni di informazione, assistenza tecnica, consulenza, ricerca, sperimentazione e formazione professionale attivate nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Tali interventi, peraltro, sono fondamentali nel trasferimento delle innovazioni che avranno origine dalla sperimentazione realizzata nell'ambito della misura 16.2. del presente programma e nella possibile integrazione delle misure dello sviluppo rurale, con le diverse azioni di sostegno alla ricerca e all'innovazione finanziate con altre fonti di finanziamento europee (FESR, Horizon 2020).

Elemento fondamentale da considerare nell'applicazione delle misure relative all'informazione, assistenza tecnica in azienda e consulenza è il **livello di efficacia** atteso dagli interventi in termini di aumento delle competenze degli imprenditori. La fase di attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi:

- necessità di una preliminare verifica dei fabbisogni specifici di gruppi di aziende in termini di assistenza e consulenza aziendale;
- finanziamento selettivo delle azioni pienamente rispondenti agli obiettivi del Programma ed alle esigenze delle imprese;
- la garanzia del supporto alle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano un approccio bottom-up della programmazione degli interventi;
- azione diretta da parte della Regione nella formazione dei tecnici che dovranno supportare tutti gli interventi di aggregazione;
- attivazione di un sistema di accreditamento preliminare sia degli organismi di consulenza/assistenza, che dei singoli tecnici abilitati all'esercizio di tale attività.

Le attività formative saranno quindi attivate in stretta relazione con gli altri interventi del sistema della conoscenza e dovranno essere dirette **conseguenza di fabbisogni reali** manifestati dalle imprese anche a

seguito di specifiche azioni di sensibilizzazione degli operatori dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale. La formazione continua degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza ed animazione, è ritenuta fondamentale per assicurare un adeguato livello qualitativo di tali azioni di supporto alle imprese.

Non secondaria è inoltre la formazione rivolta alla struttura tecnico-amministrative regionale, realizzata nell’ambito dell’assistenza tecnica, ma strettamente collegata alla formazione dei tecnici esterni, al fine di allineare le conoscenze di tutti gli attori coinvolti nella gestione del Programma, specie sui temi innovativi legati alle strategie di aggregazione. L’attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi:


- Realizzazione di azioni formative collegate a fabbisogni specifici delle aziende emerse nell’ambito delle attività del focus area 1A;
- Finanziamento di attività formative ricomprese in: 1) in accordi agroambientali d’area; 2) accordi di filiera; 3) progetti di sviluppo locale integrato;
- Finanziamento di progetti di formazione di tecnici che svolgono o possono svolgere attività di animazione, assistenza tecnica e consulenza alle imprese;

Contributo diretto alle Focus Area 1A, 1B, 1C

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 1A, 1B, 1C, con le sottomisure 1.1., 1.2. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 1A contribuisce direttamente la sottomisura 1.1. “Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze”, assicurando una adeguata conoscenza professionale agli operatori agricoli e forestali, la sottomisura 1.2. “Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione” favorendo la diffusione dell’innovazione attraverso lo sviluppo della base delle conoscenze degli operatori agricoli e forestali e la sottomisura 1.3. “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nonché di visite di aziende agricole e forestali” favorendo la diffusione dell’innovazione attraverso lo sviluppo della base delle conoscenze degli operatori agricoli e forestali;
- agli obiettivi della Focus Area 1B contribuisce direttamente sia la sottomisura 1.1., garantendo il trasferimento delle conoscenze ottenute con le azioni di ricerca e sperimentazione, che le sottomisure 1.2. e 1.3. attraverso la sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali sulle potenzialità di sviluppo sostenibile offerte dai risultati della sperimentazione;
- agli obiettivi della Focus Area 1C contribuisce direttamente la sottomisura 1.1. “Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze”, migliorando le conoscenze professionali degli imprenditori agricoli e forestali attraverso l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

Articolo 14 – TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE ED AZIONI DI INFORMAZIONE
Misura 1 – Sottomisure 1.1. - 1.2. - 1.3.



Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area

La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell'innovazione in tutti i campi di intervento dello Sviluppo Rurale.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione** dell'obiettivo **ambiente** e dell'obiettivo **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**, rappresentando un elemento essenziale di supporto trasversale a tutte le Focus Area.

4.1.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.1.3.1 Sottomisura 1.1.

<i>Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze</i>

1. Descrizione delle operazioni

Sono finanziate attività formative di tipologia anche diverse dal normale corso d'aula, non sempre efficaci con gli agricoltori, quindi oltre ai corsi di formazione, sono finanziati workshop e seminari di studio con approfondimenti su un temi specifici, il coaching individuale con servizi su misura per dare risposte a esigenze specifiche. Tali attività riguardano tutti gli aspetti della gestione manageriale dell'azienda e tutte le tematiche inerenti le Focus Area richiamate nelle strategie del Programma, sia per aspetti tecnici sia per quelli gestionali connessi.

Le tematiche specifiche saranno individuate nei bandi di adesione alla presente misura. I corsi di istruzione o di formazione, che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento a livello non possono essere finanziati.

Azione A)

Sostegno alle azioni formative riguardanti: a) le aziende agricole e forestali singole; b) i partecipanti diretti delle filiere e agli accordi agroambientali d'area; c) i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola; d) gli operatori delle aree rurali inseriti in progetti di sviluppo locale integrato.

Azione B)

Sostegno alle azioni formative realizzate nell'ambito di progetti di cooperazione ammessi a finanziamento a valere della misura 16. di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013, rivolte: a) alle aziende agricole e forestali singole; b) i partecipanti diretti delle filiere e agli accordi agroambientali d'area; c) agli operatori delle aree rurali inseriti in progetti di sviluppo locale integrato.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sulla base dei costi standard ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 67 lettere b) e d).

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione e trasferimento di conoscenze e l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della Regione Marche (ASSAM).

Gli Enti che forniranno il servizio di formazione dovranno essere accreditati presso la Regione Marche ai sensi della DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale;
- gestori del territorio;
- operatori economici e PMI operanti nelle aree rurali.

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la realizzazione di opere, lavori, prodotti o servizi. Pertanto destinatari di tale misura possono essere anche il personale degli enti pubblici o delle persone giuridiche che operano nelle aree rurali.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto le spese i costi sostenuti per l’attuazione dell’operazione quali ad esempio: costo personale, rimborso spese, materiale didattico.

6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell’ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base alle seguenti tematiche oggetto della formazione:

- Uso efficiente delle risorse.
- Competitività dell’impresa.
- Efficienza ambientale, basso impatto.

8. Importi e tassi di aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 100%.

4.1.3.2 Sottomisura 1.2.

<i>Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

Sono finanziate attività di informazione in materia di agricoltura, silvicoltura ed attività economiche delle PMI delle aree rurali, al fine di aumentarne le conoscenze di base.

Queste azioni possono prevedere la realizzazione di convegni, seminari, incontri, la partecipazione a fiere, la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l’uso di macchinari, una tecnica di produzione specifica o la produzione di materiale cartaceo o elettronico.

Le azioni sostenute devono rispondere agli obiettivi delle diverse Focus Area del Programma e in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

Azione A)

Sostegno alle attività dimostrative ed alle azioni di informazione riguardanti: a) le aziende agricole e forestali singole; b) i partecipanti diretti delle filiere e agli accordi agroambientali d'area; c) i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola; d) gli operatori delle aree rurali inseriti in progetti di sviluppo locale integrato.

Azione B)

Sostegno alle attività dimostrative ed alle azioni di informazione realizzate nell'ambito di progetti di cooperazione ammessi a finanziamento a valere della misura 16. di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013, rivolte: a) alle aziende agricole e forestali singole; b) i partecipanti diretti delle filiere e agli accordi agroambientali d'area; c) agli operatori delle aree rurali inseriti in progetti di sviluppo locale integrato.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sulla base dei costi standard ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 67 lettere b) e d).

3. Collegamento con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze e l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della Regione Marche (ASSAM).

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale;
- gestori del territorio;
- operatori economici e PMI operanti nelle aree rurali.

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la realizzazione di opere, lavori, prodotti o servizi. Pertanto destinatari di tale misura possono essere anche il personale degli enti pubblici o delle persone giuridiche che operano nelle aree rurali.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali ad esempio: costo personale, rimborso spese, materiale didattico

6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base alle seguenti tematiche oggetto dell'informazione:

- Uso efficiente delle risorse.
- Competitività dell'impresa.
- Efficienza ambientale, basso impatto.

8. Importi e tassi di aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 70%.

Tale contributo potrà avere un'intensità fino al 100% nell'ambito dei progetti di filiera, negli accordi agroambientali d'area e nell'ambito dello sviluppo integrato territoriale.

4.1.3.3 Sottomisura 1.3.

<i>Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nonché di visite di aziende agricole e forestali</i>

1. Descrizione delle operazioni

Sostegno per l'organizzazione di scambi aziendali, anche di breve durata e visite in azienda al fine di conoscere personalmente e in modo pratico l'attività agricola in un altro contesto, migliorando lo scambio di conoscenze e di buone pratiche trovando altri metodi di lavoro legate soprattutto alle coltivazioni e tecnologie sostenibili in ambito agricolo e forestale, alla diversificazione delle aziende, alla partecipazione delle aziende agricole alla filiera corta di approvvigionamento, sviluppando nuove opportunità di mercato e nuove tecnologie.

Le azioni sostenute devono rispondere agli obiettivi delle diverse Focus Area del Programma.

Azione A)

Sostegno degli scambi interaziendali di breve durata nonché di visite di aziende agricole e forestali riguardanti: a) le aziende agricole e forestali singole; b) i partecipanti diretti delle filiere e agli accordi agroambientali d'area; c) i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Azione B)

Sostegno degli scambi interaziendali di breve durata nonché di visite di aziende agricole e forestali realizzate nell'ambito di progetti di cooperazione ammessi a finanziamento a valere della misura 16. di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013, riguardanti: a) le aziende agricole e forestali singole; b) i partecipanti diretti delle filiere e agli accordi agroambientali d'area.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sulla base dei costi standard ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 67 lettere b) e d).

3. Collegamento con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di organizzazione degli scambi aziendali anche di breve durata e delle visite in azienda.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale;
- gestori del territorio;

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali ad esempio: costo personale, rimborso spese, materiale didattico, costo del soggiorno, costo di sostituzione del destinatario l'azione di informazione.

6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica dell'azienda nella quale saranno organizzati gli scambi.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base alle seguenti tematiche oggetto dei servizi forniti:

- uso efficiente delle risorse.
- Competitività dell'impresa.
- Efficienza ambientale, basso impatto.

8. Importi e tassi di aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 100%.

4.2 Descrizione della Misura Articolo 15 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

4.2.1 Base giuridica

Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.2.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

La misura ha una rilevanza strategica in quanto ha come obiettivo quello di aiutare gli imprenditori agricoli e forestali, i gestori del territorio e le PMI operanti nelle aree rurali ad operare nelle attuali condizioni sempre più complesse sia dal punto di vista normativo che gestionale.

Acquisire tutte le conoscenze necessaria risulta molto difficile pertanto è opportuno far ricorso a servizi di consulenza specialistica effettuati da tecnici qualificati a conoscenza della continua evoluzione normativa e delle innovazioni prodotte in agricoltura.

Particolare rilevanza viene riconosciuta alla consulenza attuata anche nell'ambito di forme di cooperazione tra aziende agricole, in particolare quale utile strumento di supporto alle iniziative che ricadono nell'ambito dell'applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

Contributo diretto alle Focus Area 1A, 1B

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 1A, 1B, con le sottomisure 2.1., 2.2. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 1A contribuisce direttamente la sottomisura 2.1. "Supporto per la fornitura di servizi di consulenza", assicurando un adeguato aggiornamento delle conoscenze professionali agli operatori agricoli e forestali e la sottomisura 2.2. "Sostegno alla formazione dei consulenti" assicurando un elevato livello qualitativo della consulenza fornita agli operatori agricoli e forestali;
- agli obiettivi della Focus Area 1B contribuisce direttamente la sottomisura 2.1., garantendo il trasferimento delle conoscenze ottenute con le azioni di ricerca e sperimentazione.

Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area


La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell'innovazione in tutti i campi di intervento dello Sviluppo Rurale.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione dell'obiettivo ambiente e dell'obiettivo mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, rappresentando un elemento essenziale di supporto trasversale a tutte le Focus Area.

Articolo 15 – SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Misura 2 – Sottomisure 2.1. - 2.3.



4.2.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.2.3.1 Sottomisura 2.1

Supporto per la fornitura di servizi di consulenza

1. Descrizione delle operazioni

La sottomisura prevede l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, agli imprenditori forestali e alle PMI operanti nelle aree rurali.

Il servizio di consulenza consiste in attività di carattere specialistico, realizzate da tecnici qualificati presso le imprese, volte ad affrontare problematiche specifiche dell'impresa stessa.

La consulenza prestata nell'ambito della presente sottomisura verterà su almeno uno dei seguenti elementi:

- Le attività di consulenza potranno anche riguardare gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
- la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013,
- l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;
- lo sviluppo di filiere corte;
- l'agricoltura biologica;
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- la consulenza prestata alle PMI verterà sugli aspetti economici e ambientali dell'impresa.

La consulenza potrà essere rivolta anche ai silvicoltori. In tal caso la consulenza riguarderà, come minimo, i pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche i temi inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

Ulteriori tematiche specifiche e rilevanti potranno essere aggiunte dalla Regione nel periodo di programmazione 2014-2020.

La procedura di selezione dei beneficiari è disciplinata dalla normativa sugli appalti.

Azione A)

Sostegno alle azioni di consulenza rivolte: a) alle aziende agricole e forestali singole; b) agli operatori delle aree rurali inseriti in progetti di sviluppo locale integrato.

Azione B)

Sostegno alle azioni di consulenza realizzate nell'ambito di progetti di cooperazione ammessi a finanziamento a valere della misura 16. di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013, rivolte: a) alle aziende agricole e forestali singole; b) agli operatori delle aree rurali inseriti in progetti di sviluppo locale integrato.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sulla base dei costi standard ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 67 lettere b) e d).

3. Collegamento con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di consulenza.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- Imprenditori agricoli e forestali;
- gestori del territorio;
- PMI operanti nelle aree rurali.

5. Spese ammissibili

Costo della consulenza fornita tramite il riconoscimento di ore o giornate lavorative prestate dal tecnico dell'organismo di consulenza.

6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base alle seguenti tematiche oggetto della consulenza:

- Uso efficiente delle risorse.
- Competitività dell'impresa.
- Efficienza ambientale, basso impatto.

8. Importi e tassi di aiuto

L'aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 a consulenza a copertura dell'80% delle spese sostenute.

4.2.3.2 Sottomisura 2.3

<i>Sostegno alla formazione dei consulenti</i>

1. Descrizione delle operazioni

Formazione dei consulenti, con la finalità di migliorarne le conoscenze tecniche e legislative relative ai campi di consulenza, attraverso corsi, seminari, visite e incontri organizzati da enti riconosciuti per tali finalità.

Sono compresi sia la formazione iniziale finalizzata al perfezionamento delle conoscenze necessarie per l'inserimento dei consulenti nello staff degli organismi di consulenza; sia l'aggiornamento continuo dei tecnici che prestano la consulenza.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sulla base dei costi standard ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 67 lettere b) e d).

3. Collegamento con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione e l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della Regione Marche (ASSAM).

Gli Enti che forniranno il servizio di formazione dovranno essere accreditati presso la Regione Marche ai sensi della DGR n. 2164/01 e successive integrazioni.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- Tecnici consulenti.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali ad esempio: costo personale, rimborso spese, materiale didattico.

6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale utilizzato per le attività di formazione.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base alle seguenti tematiche oggetto della formazione:

- Uso efficiente delle risorse.
- Competitività dell'impresa.
- Efficienza ambientale, basso impatto.

8. Importi e tassi di aiuto

Il contributo massimo per la formazione dei consulenti è di 200.000 euro per triennio per la formazione dei consulenti. La percentuale di contribuzione è pari al 100%.

4.3 Descrizione della Misura Articolo 17 - Investimenti ed immobilizzazioni materiali

4.3.1 Base giuridica

Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.3.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

Il sostegno agli investimenti materiali rappresenta uno degli strumenti principali a disposizione delle politiche dell'Unione Europea per perseguire un effettivo sviluppo delle aree rurali. In questo ambito rivestono un ruolo di particolare rilievo, sia il sostegno volto al miglioramento della competitività dei sistemi produttivi agroalimentari, che gli aiuti destinati a garantire la creazione ed il mantenimento di attività produttive sostenibili.

La presente misura è pertanto rivolta, in primo luogo, al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare. La misura sostiene inoltre quegli investimenti infrastrutturali che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari. Da ultimo è previsto il sostegno agli investimenti realizzati nelle aziende agricole, destinati a conseguire obiettivi strettamente ambientali e che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.

Il finanziamento delle strutture produttive delle aziende agricole viene attuato con modalità diverse, a seconda dei diversi obiettivi da raggiungere, definiti in relazione ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto. Il primo target di imprese da sostenere è rappresentato da aziende in grado di competere in modo autonomo sul mercato grazie al sostegno del Programma. Sono meritevoli del sostegno, inoltre, le imprese agricole che raggiungono un adeguato livello di competitività grazie a strategie di aggregazione di filiera e le imprese situate in aree montane che svolgono un ruolo importante di presidio del territorio.

Per tutti gli investimenti occorre, in ogni caso, favorire la predisposizione di una analisi di sostenibilità finanziaria e di merito creditizio delle imprese, in relazione ai progetti di investimento previsti, da parte di banche e/o confidi.

La competitività delle imprese può essere più efficacemente conseguita con il miglioramento della qualità delle produzioni, l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione, la diversificazione e la multifunzionalità aziendale, nonché attraverso il risparmio dei costi di produzione, compresi il risparmio energetico ed idrico.

Per quanto riguarda le imprese agroalimentari, si ritiene che la loro attività sia funzionale allo sviluppo complessivo delle aree rurali qualora garantiscano una ricaduta economica positiva verso le aziende agricole dell'Unione Europea. Tale condizione si ritiene sicuramente acquisita nel caso di investimenti realizzati nell'ambito di interventi di filiera o da parte di Organizzazioni di Produttori, nonché qualora le produzioni lavorate siano ricomprese in sistemi di qualità certificata che prevedono la tracciabilità delle produzioni.

L'efficienza dei sistemi produttivi locali agricoli e forestali può essere favorita da investimenti sovra aziendali di tipo infrastrutturale. Tra questi hanno un grande rilievo gli investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale.

Nelle aree montane, specie in presenza di usi civici o di altri tipi di uso collettivo delle terre, assumono notevole importanza gli investimenti collettivi funzionali alla gestione del pascolamento ed alle attività silvicolture, compresa la viabilità forestale. In tali aree, inoltre, la realizzazione di micro impianti collettivi per di produzione di energia potrebbero rappresentare soluzioni economicamente vantaggiose.

Di grande importanza sono infine gli investimenti finalizzati al miglioramento delle strade interpoderali di accesso alle aziende agricole che risultano essere spesso fortemente esposte al rischio di dissesto idrogeologico. Rischio progressivamente accentuato dalla negativa evoluzione dei cambiamenti climatici. Gli interventi riguarderanno anche il consolidamento, se possibile con tecniche di ingegneria naturalistica, dei bordi stradali e saranno comunque ammissibili soltanto nell'ambito di accordi d'area volti alla riduzione del rischio idrogeologico.

Anche gli investimenti non produttivi potranno essere realizzati esclusivamente nell'ambito di accordi agro ambientali d'area ed in stretta connessione con gli obiettivi in essi perseguiti, che potranno riguarderanno la tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi, la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e delle acque.

Contributo diretto alle Focus Area 2A, 2B, 3A, 5A, 5B, 5C

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 2A, 2B, 3A, 5A, 5B, 5C, con le sottomisure 4.1., 4.2. e 4.3. con le seguenti modalità:


- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, migliorando le prestazioni economiche delle imprese agricole attraverso la loro ristrutturazione ed ammodernamento, nonché tramite la diversificazione delle loro attività. La sottomisura 4.2. “Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione /commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli” favorisce indirettamente la competitività delle imprese, ampliando gli sbocchi di mercato alle produzioni aziendali. La sottomisura 4.3. “Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” agisce direttamente a favore degli obiettivi della Focus Area, migliorando le prestazioni economiche delle imprese, tramite la realizzazione di infrastrutture direttamente legate alla produzione o funzionali al miglioramento dei servizi alle imprese;
- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce direttamente la sottomisura 4.1. nell'ambito del “Pacchetto giovani”, garantendo il sostegno ai giovani imprenditori nella realizzazione di tutti gli investimenti strutturali necessari all'azienda in fase di nuovo insediamento. Le sottomisure 4.2. e 4.3. agiscono in modo analogo alla precedente Focus Area 2A;
- agli obiettivi della Focus Area 3A contribuisce direttamente la sottomisura 4.2. “Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione /commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli” nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), favorendo l'organizzazione della filiera alimentare attraverso la realizzazione di investimenti funzionali alla lavorazione dei prodotti della filiera stessa. Anche la sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, interviene in modo diretto all'interno del pacchetto di misure dei PIF garantendo l'ammodernamento delle strutture aziendali, necessarie alla realizzazioni delle produzioni alimentari della filiera;
- agli obiettivi della Focus Area 5A contribuisce direttamente la sottomisura 4.3. “Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” con investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione, in modo complementare con il Programma Operativo Nazionale (PON) o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale. La sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, partecipa al raggiungimento degli obiettivi favorendo il risparmio dei costi di produzione, compreso il risparmio idrico;
- agli obiettivi della Focus Area 5B contribuiscono direttamente la sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, e la sottomisura 4.2. “Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione /commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli” attraverso il finanziamento di investimenti aziendali finalizzati alla riduzione dei costi di produzione connessi all'utilizzo di energia in tutte le fasi produttive;
- agli obiettivi della Focus Area 5C contribuiscono direttamente la sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, e la sottomisura 4.2. “Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione /commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli” attraverso il finanziamento di micro impianti aziendali destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che entra nel ciclo produttivo delle aziende.

Contributo indiretto alle Focus Area 4A, 4C

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 4A e 4C, con la sottomisura 4.4. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 4A la sottomisura 4.4. “Sostegno agli investimenti non produttivi legati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali”, contribuisce in modo indiretto attraverso la tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi, anche attraverso il mantenimento e l’implementazione della Rete Ecologica Marchigiana (REM);
- agli obiettivi della Focus Area 4C la sottomisura 4.4. “Sostegno agli investimenti non produttivi legati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali”, contribuisce in modo indiretto attraverso la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e delle acque.

Articolo 17 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Misura 4 – Sottomisure 4.1. - 4.2. - 4.3. - 4.4.



Contributo agli obiettivi trasversali

La sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, e la sottomisura 4.2. “Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione /commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli”, contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione che rappresenta un elemento fondamentale di gran parte degli investimenti, sia quelli rivolti all’incremento della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, dove l’innovazione di prodotto e/o di processo rappresenta uno dei requisiti essenziali di accesso agli aiuti, sia quelli finalizzati ad una maggiore sostenibilità ambientale delle attività produttive, dove l’innovazione è rilevante negli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, alla produzione di energia ad uso aziendale, alla riduzione degli input chimici ed al migliore trattamento dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti nel processo di lavorazione.

Gli stessi interventi finanziati con le sottomisure 4.1. e 4.2. finalizzati alla innovazione nel campo della sostenibilità delle attività produttive, contribuiscono in modo diretto anche all'obiettivo trasversale **ambiente**. Inoltre la sottomisura 4.3. "Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" con investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale, contribuisce in modo importante all'obiettivo in questione. Perfettamente in linea con l'obiettivo sono infine gli investimenti non produttivi finanziati dalla sottomisura 4.4. rivolti alla tutela della biodiversità, alla tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi ed alla protezione del suolo e delle acque.

Il terzo obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**, può essere perseguito anche con il contributo delle sottomisure 4.1. e 4.3. i cui investimenti volti alla riduzione delle perdite idriche ed il loro migliore utilizzo a livello aziendale, rappresentano azioni importanti di adattamento ai cambiamenti climatici. Le stesse sottomisure sono inoltre funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici con il sostegno ad investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine la sottomisura 4.4. contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici favorendo un uso più razionale del suolo che garantisca una migliore protezione del suolo e delle acque in presenza di eventi meteorologici estremi.

4.3.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.3.3.1 Sottomisura 4.1

<i>Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole</i>

1. Descrizione delle operazioni

Azione A)

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di seguito indicati e che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazione di processo;
- miglioramento del benessere degli animali;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
- riconversione produttiva rivolta al mercato
- introduzione e miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

Azione B)

Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'azione A) e che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Azione C)

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali nell'ambito di accordi di filiera, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'azione A) e che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Azione D

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali finalizzati al risparmio energetico e che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Azione E

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Azione F

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali finalizzati al risparmio idrico e che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (**leasing**), con l'aiuto concesso attraverso il concedente. Il concedente (società di leasing) è il beneficiario diretto del contributo, che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. L'agricoltore è in ogni caso il beneficiario finale dell'aiuto.

L'aiuto in **conto interessi** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, siano esse persone fisiche o giuridiche.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- a) costruzione, anche mediante leasing, o miglioramento di beni immobili escluso l'acquisto di terreni;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili;
- c) impianti di colture vegetali poliennali.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 12% dei costi materiali di cui sopra:

- 1) studi di fattibilità, analisi di sostenibilità finanziaria, progettazione e direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra (fino ad un massimo dell'8%);
- 2) acquisizione di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali;
- 3) spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate alle modalità di pagamento relative agli investimenti di cui alle lettere a), b) e c);

L'acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno.

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Reg. (UE) 1303/13.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

6. Condizioni di ammissibilità

1. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;
 2. alla conclusione della realizzazione degli investimenti previsti dal business plan, le imprese dimostrino la possibilità di impiegare in azienda almeno una Unità Lavorativa Aziendale (ULA). Tale limite è abbassato a 0,5 ULA per le aziende ubicate nelle aree montane e per gli interventi in filiera (azione C);
 3. le imprese realizzino un investimento il cui costo totale sia almeno di 35.000 €. Tale limite è abbassato a 10.000 € per le aziende ubicate nelle aree montane e per gli interventi in filiera (azione C);
 4. vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
 5. non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
 6. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
 7. il finanziamento di impianti di irrigazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13;
 8. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento;
 9. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (sono escluse le colture agricole dedicate);
 10. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nelle disposizioni attuative;
 11. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, riguardano la sola lavorazione di prodotti Allegato I, in entrata del processo produttivo. I prodotti lavorati debbono inoltre essere costituiti per il 60% da prodotti aziendali.
-

Le condizioni previste dai punti 2) e 3) sono derogate per le aziende ubicate nelle aree montane e per gli interventi in filiera (azione C). I beneficiari dell'azione B) sono agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/13.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

Per le azioni A) e B) I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli investimenti, valutati in termini di priorità settoriali;
- priorità settoriali per area;
- priorità per le aree montane;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale.

Per l'azione C) i criteri di selezione saranno quelli definiti per la selezione dei progetti di filiera.

Per le azioni D), E) ed F) I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- priorità settoriali per area;
- priorità per le aree montane;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale.

8. Importi e tassi di aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 1.000.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto massima è la seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento	
	Trattori, macchine semoventi e relativa attrezzatura	Altri investimenti
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	40%	50%
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	40%	60%
Agricoltori finanziati nell'ambito di un accordo di filiera	40%	50%
Agricoltori beneficiari della misura 10.1. nell'ambito di in accordo d'area per la tutela idrogeologica	40%	50%
Altri agricoltori	30%	40%

4.3.3.2 Sottomisura 4.2

<i>Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo di prodotti agricoli</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

Azione A)

Sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di seguito indicati :

- Introduzione di tecnologie e procedure al fine di sviluppare nuovi o prodotti di più elevata qualità e di aprire nuovi mercati, in particolare nel contesto delle filiere;
- Creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- Impianti per il trattamento delle acque reflue nel settore della trasformazione e della commercializzazione;
- Organizzazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare;
- Lavorazione di biomassa aziendale o da aziende locali in rete per le energie rinnovabili;
- Investimenti per conformarsi alla norma dell'Unione che diventeranno obbligatorie per l'azienda nel prossimo futuro.

Azione B)

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali nell'ambito di accordi di filiera, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'azione A).

Azione C)

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali finalizzati al risparmio energetico.

Azione D)

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Azione E)

Sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali finalizzati al risparmio idrico.

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (***leasing***), con l'aiuto concesso attraverso il concedente. Il concedente (società di leasing) è il beneficiario diretto del contributo, che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. L'agricoltore è in ogni caso il beneficiario finale dell'aiuto.

L'aiuto in ***conto interessi*** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- Imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

Per tutte le tipologie di beneficiari vale quanto previsto dal art. 17 comma 1 punto b) del Reg. (UE) 1305/2013 che stabilisce che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- a) la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing, escluso l'acquisto di terreni;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine nuove e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono spese ammissibili;
- c) l'acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- d) l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra;

Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori investimenti immateriali:

- 1) onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra nel limite complessivo del 10% del totale dei costi di cui alle lettere a), b) e c);
- 2) spese per garanzie fideiussorie nel limite massimo del 3% e direttamente collegate alle modalità di pagamento relative agli investimenti di cui sopra.

6. Condizioni di ammissibilità

1. L'impresa richiedente non deve essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
-

2. vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
3. non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
5. affinché gli investimenti garantiscano una ricaduta positiva sui produttori primari, sono ammessi all'aiuto esclusivamente le seguenti produzioni:
 - o prodotti realizzati nell'ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.);
 - o prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di filiera approvati dalla Regione Marche ai sensi del presente Programma;
 - o prodotti DOP e IGP regionali;
 - o prodotti contraddistinti dal marchio regionale "QM";
6. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici, elevabile fino a 500 Kw, nel caso in cui l'impianto utilizzi energia termica prodotta per una quota corrispondente al 10% del totale dell'energia elettrica prodotta;
7. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (sono escluse le colture agricole dedicate);
8. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nelle disposizioni attuative;
9. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, riguardano la sola lavorazione di prodotti Allegato I, in entrata del processo produttivo. La materia prima commercializzata e trasformata dall'impresa deve inoltre essere costituita per il 60% da prodotti di provenienza extra aziendale. Tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli investimenti, valutati in termini di priorità settoriali;
- livello di efficienza nell'uso dell'acqua;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale.

8. Importi e tassi di aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 5.000.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Le aliquote del sostegno che si applicano nel settore agricolo e agli investimenti nel settore della trasformazione / marketing / sviluppo in cui sia l'ingresso e l'uscita sono prodotti dell'allegato I sono i seguenti:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento	
	40%	60%
Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	40%	60%
Investimenti realizzati nell'ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori	40%	60%
Altri investimenti	40%	40%

4.3.3.3 Sottomisura 4.3

<i>Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

Azione A) – Viabilità rurale e forestale

Il sistema infrastrutturale delle aree agricole e forestali è determinante per il mantenimento o il raggiungimento di un elevato grado di competitività delle imprese agricole.

Il territorio regionale prevalentemente collinare e montano, peraltro con notevoli criticità idrogeologiche, condiziona notevolmente il mantenimento della rete viaria necessaria allo sviluppo delle imprese.

Il miglioramento ed il ripristino della viabilità rurale minore, a servizio delle aziende agricole, al fine di massimizzare l'efficacia e la stabilità nel tempo degli investimenti, deve in ogni caso avvenire nell'ambito di **accordi agroambientali d'area** finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico.

In ambito forestale inoltre possono rendersi necessari l'individuazione di nuovi percorsi viari connessi al taglio e alla trasformazione dei prodotti della silvicoltura.

Gli interventi, nel loro complesso, contribuiranno all'integrazione sociale ed economica delle comunità locali che potranno accrescere l'offerta di prodotti e servizi, anche in forma associata, e ricavare agevolazioni negli scambi con i centri urbani.

Azione B) – Infrastrutture irrigue

Congiuntamente agli interventi sulle infrastrutture irrigue che saranno finanziati sul Programma nazionale, il Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020 incentiverà l'ammodernamento delle reti irrigue per ridurre le perdite e gli utilizzi d'acqua e sostenere il passaggio a tecniche irrigue più efficienti nell'uso della risorsa. Troveranno sostegno nella sottomisura gli interventi infrastrutturali sulle reti irrigue dei Consorzi di Bonifica che, nell'ambito di **progetti collettivi**, sviluppino iniziative finalizzate alla riduzione e razionalizzazione della risorsa acqua con introduzione di sistemi irrigui a più alta efficienza (ad esempio microirrigazione) delle aziende agricole servite.

Azione C) – Infrastrutture a favore della zootecnia di montagna

Nell'ambito del sostegno alle attività di allevamento condotte nelle aree a pascolo diviene necessario anche garantire una diffusa disponibilità di punti d'acqua e di abbeverata attraverso il recupero o, qualora non diversamente possibile, la realizzazione di nuovi impianti di approvvigionamento e distribuzione di acqua per gli animali. Con la stessa finalità sono realizzati anche investimenti collettivi per i ricoveri in alpeggio.

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito in legge 17/4/1925 n. 473);
- D.g.r. n. 988/1996 – Viabilità forestale;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;

- D.lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto.

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura, in riferimento alle singole azioni, sono i seguenti:

Azione A) – Viabilità rurale e forestale

- Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni, Unioni di Comuni, Comunanze Agrarie, Università agrarie, ASBUC, ecc.), anche in forma associata;
- Consorzio di Bonifica;
- Consorzi stradali obbligatori o volontari costituiti ai sensi del DLL 1446/1918;
- Consorzi Forestali e Società Agricolo Forestali per la sola viabilità forestale.

Azione B) – Infrastrutture irrigue e di approvvigionamento idrico per la zootecnia di montagna

- Consorzio di Bonifica

Azione C) – Infrastrutture irrigue e di approvvigionamento idrico per la zootecnia di montagna

- Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni, Unioni di Comuni, Comunanze Agrarie, Università agrarie, ASBUC, ecc.), anche in forma associata.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali:

Azione A) – Viabilità rurale e forestale

- a) manutenzione straordinaria;
- b) miglioramento della percorribilità del piano viabile, compresa l’eventuale rettifica del tracciato e l’ampliamento della sezione stradale nei casi strettamente necessari;
- c) ripristino e formazione di cunette e attraversamenti;
- d) opere d’arte al servizio dell’infrastruttura da realizzarsi anche per garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le tecniche dell’ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, ecc...);
- e) opere di regimazione delle acque superficiali;
- f) eliminazione dei vegetali invadenti la carreggiata;
- g) messa in sicurezza.

Azione B) – Infrastrutture irrigue

- a) costruzione, ammodernamento, potenziamento, risanamento delle opere di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell’acqua (opere di presa, pozzi, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, condotte, pozzetti di interruzione pressione, opere lungo le condotte, serbatoi di accumulo e di compensazione, allacciamenti, ecc.);
- b) realizzazione e manutenzione straordinaria di opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;

Azione C) – Infrastrutture a favore della zootecnia di montagna

- a) investimenti per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili, microinvasi), destinati a garantire il rifornimento idrico ed il ricovero per gli animali allevati al pascolo. Tali investimenti hanno carattere infrastrutturale, in quanto sono realizzati su aree di proprietà pubblica o in terreni su cui gravano diritti di natura collettiva, essendo destinate pertanto ad uso collettivo di una moltitudine di aziende;

Per tutte le azioni sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 12% dei costi materiali di cui sopra:

- 1) onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra;
- 2) spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate alle modalità di pagamento relative agli investimenti di cui alle azioni A), B) e C);

6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono ammissibili alle condizioni di seguito indicate:

Azione A) – Viabilità rurale e forestale

La viabilità rurale oggetto degli interventi è riservata a infrastrutture di uso collettivo e a servizio di una pluralità di aziende agricole o di utenti rispondenti alle seguenti tipologie:

- strade interpoderali che in quanto tali non risultano classificate ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (ex Legge n.126/58) e ss.ms. e ii.
- ed a quelle vicinali a servizio di più aziende agricole afferenti Consorzi istituiti ai sensi del D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito in legge 17/4/1925 n. 473).

Gli interventi di cui sopra sono ammissibili esclusivamente nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico.

La viabilità forestale di nuova realizzazione è ammissibile, limitatamente ai casi di impossibilità di utilizzo della viabilità esistente o del suo recupero, in connessione a progetti di esbosco.

Azione B) – Infrastrutture irrigue

Gli interventi irrigui per la riduzione del consumo idrico, sono ammissibili quali infrastrutture ad uso collettivo, a servizio di una pluralità di aziende agricole, e sono pertanto finanziabili nell'ambito di progetti collettivi.

Azione C) – Infrastrutture a favore della zootecnia di montagna

Gli investimenti per gli allevamenti al pascolo, sono ammissibili quali infrastrutture ad uso collettivo, a servizio di una pluralità di aziende agricole, e sono pertanto finanziabili nell'ambito di progetti collettivi.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- A. Per la viabilità rurale i principi fanno riferimento alla dimensione dell'accordo d'area ed alla rilevanza degli interventi previsti al fine della prevenzione del rischio idrogeologico;
- B. Per le infrastrutture irrigue si fa riferimento al livello di risparmio idrico, garantito sia dal numero degli agricoltori coinvolti, che dalla tipologia di investimenti realizzati rispetto a quelli esistenti ex-ante;
- C. Per le infrastrutture zootecniche si prende in considerazione il numero dei capi coinvolti, l'estensione territoriale e la valenza naturalistica delle aree a pascolo;

8. Importi e tassi di aiuto

Il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto massima è la seguente:

Beneficiario	Tipo di intervento				
	A - viabilità rurale in zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	A - viabilità rurale in altre zone	A - viabilità forestale	B - Infrastrutture irrigue in progetti collettivi	C - Infrastrutture per il pascolamento collettivo
Consorzi stradali	80%	60%	----	----	----
Consorzio di Bonifica	80%	60%	----	100%	----
Altri Enti pubblici non economici (Comuni, Unioni dei Comuni, Comunanze Agrarie, ecc..)	50%	50%	100%	----	100%
Consorzi Forestali o SAF	----	----	80%	----	----

È stabilita la demarcazione con gli investimenti realizzati con il Programma Operativo Nazionale (PON) irriguo, in relazione all'entità degli investimenti. In particolare il PSR finanzia investimenti con un costo inferiore ad 1 milione di Euro, mentre il PON finanzia investimenti con un costo superiore ad 1 milione di Euro.

Per i Consorzi stradali istituiti ai sensi del D.L.L. 1/9/1918 n.1446 (convertito in legge 17/4/1925 n.473), nel caso sia previsto il concorso obbligatorio da parte del Comune in misura variabile da un quinto alla metà della spesa (art. 3 L. n.473/1925), il contributo concedibile dell'80% o del 60% verrà ridotto percentualmente con la detrazione della quota di compartecipazione comunale prevista dai singoli atti costitutivi.

4.3.3.4 Sottomisura 4.4***Sostegno agli investimenti non produttivi legati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali*****1. Descrizione delle operazioni****Azione A)**

Sostegno per investimenti finalizzati alla riduzione dell'erosione superficiale ed alla tutela delle acque superficiali e profonde. Gli interventi sono realizzati tenendo conto dell'obiettivo della tutela e del miglioramento del paesaggio rurale marchigiano.

Azione B)

Sostegno agli investimenti aziendali finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000 regionali finalizzati a garantire o ripristinare le condizioni ambientali favorevoli alla conservazione di specie e di habitat relativi alla rete Natura 2000. Gli investimenti sono realizzati nell'ottica del ripristino di elementi di interconnessione tra siti protetti che permettano il movimento diretto o indiretto di specie animali e vegetali, al fine della colonizzazione di nuovi habitat e dello scambio genetico tra popolazioni diverse.

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, siano esse persone fisiche o giuridiche.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

Azione A) – Interventi per la riduzione dell'erosione e la tutela del paesaggio

- azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristino e l'implementazione delle formazioni vegetali lineari quali: siepi; filari poderali e interpoderali; fasce di rispetto inerbite e piantumate, di strade e corsi d'acqua, con funzione antierosiva e fitodepurante;
- interventi straordinari di miglioramento di siepi esistenti volti all'eliminazione delle specie esotiche ed infestanti e nuova piantumazione di essenze vegetali autoctone;
- interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d'acqua minori, delle fasce di vegetazione ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- opere di ingegneria naturalistica, finalizzate al consolidamento di scarpate e/o sponde di corsi d'acqua, funzionali alla protezione del suolo dall'erosione ed all'affermazione della vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva.

Azione B) – Interventi per la valorizzazione delle aree Natura 2000

- impianto di alberature in filare unico (ad es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli, le strade poderali ed interpoderali, le strade di accesso all'abitazione, nelle localizzazioni marginali);
- impianto di siepi di specie autoctone (olmo campestre, acero campestre, ligustro, corniolo, sanguinella, biancospino ecc.);
- impianto di gruppi di specie forestali autoctone arboree, eventualmente consociate con arbustive del piano, tesi a ricreare macchie e boschetti in terreni agricoli o sul demanio pubblico anche lungo la rete idrografica minore;
- collocazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato, in numero di 10 ad ettaro;

- collocazione di cassette nido per insetti pronubi selvatici, in numero di 10 ad ettaro;
- interventi straordinari di miglioramento di formazioni vegetali esistenti (siepi, filari poderali ed interpoderali, fasce ripariali, macchie e boschetti) non classificabili come bosco ai sensi della LR 6/2005, volti all'eliminazione delle specie esotiche ed infestanti ed eventuale nuova piantumazione di essenze vegetali autoctone;
- interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d'acqua minori, delle fasce di vegetazione ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- creazione di nuove aree umide di dimensione minima di 20 m² e massima di 1.000 m² finalizzate al potenziamento ecologico degli habitat di anfibi e odonati;
- opere di ingegneria naturalistica, finalizzate al consolidamento di scarpate e/o sponde di corsi d'acqua, funzionali alla protezione del suolo dall'erosione ed all'affermazione della vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva.

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la per la progettazione degli investimenti di cui alle azioni A) e B) fino ad un massimo del 10%.

Tutti gli investimenti sopra indicati non sono volti al miglioramento fondiario, e non danno luogo ad un miglioramento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

6. Condizioni di ammissibilità

Azione A) – Interventi per la riduzione dell'erosione e la tutela del paesaggio

Gli interventi sono finanziabili nell'ambito di accordi agroambientali d'area, finalizzati alla riduzione del rischio di erosione superficiale ed alla protezione delle acque superficiali e profonde.

Azione B) – Interventi per la valorizzazione delle aree Natura 2000

Gli interventi di cui alla lettera b) sono realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area, comprendenti le aree Natura 2000 e le aree contigue, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno quelli definiti per la selezione dei progetti relativi agli accordi agroambientali d'area.

8. Importi e tassi di aiuto

Il tasso di aiuto è fissato al 100% per tutte le tipologie di investimento. In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nel prezzo regionale per le specifiche voci di costo.

Per gli investimenti per i quali sono riconosciuti costi di realizzazione unitari, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno, i pagamenti saranno effettuati sulla base di tali valori.

4.4 Descrizione della Misura Articolo 20 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

4.4.1 Base giuridica

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.4.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

Molte zone rurali dell'Unione attualmente soffrono di andamenti negativi relativi lo sviluppo economico e sociale, spesso legati a problemi di lontananza, invecchiamento della popolazione, scarsità di opportunità di lavoro e di bassi livelli di qualità della vita.

Di conseguenza, la misura sostiene interventi per stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (comprese la banda larga veloce e ultra-veloce, energie rinnovabili e infrastrutture sociali) e di servizi di base locali (tra cui il tempo libero, la cultura e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nelle aree rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.

Le aree rurali, in special modo quelle più marginali e soggette a svantaggi naturali, soffrono di una carenza strutturale ed infrastrutturale, che sta determinando il progressivo spopolamento di questi territori e l'abbandono delle tradizionali attività produttive, legate soprattutto all'agricoltura e alle foreste.

Per contrastare questo fenomeno che, oltre a ripercuotersi negativamente dal punto di vista sociale ed economico, ha effetti negativi anche dal punto di vista ambientale, perché vengono meno il presidio e la tutela del territorio garantiti dalle attività economiche diffuse a livello locale, è necessario promuovere una serie di interventi che contribuiscono a sviluppare l'economia rurale e a migliorare la qualità della vita della popolazione residente.

In questo contesto si inserisce il sostegno ad una serie di investimenti e di operazioni finalizzate allo sviluppo sociale ed economico di queste aree, che si ritengono in grado di stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale di queste aree.

Tali investimenti ed infrastrutture intendono fornire un sostegno diretto alla popolazione soprattutto in termini di servizi di accesso alle tecnologia dell'informazione e della comunicazione, nonché per l'utilizzo di energie rinnovabili e del risparmio energetico, nell'ottica del perseguimento di uno sviluppo sostenibile e commisurato alle esigenze e le capacità locali di produzione.

Ad essi si affiancano gli investimenti strutturali mirati alla salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali presenti. Gli elementi del territorio ed i prodotti della sedimentazione culturale rappresentano infatti sia i riferimenti identificativi delle popolazioni residenti che sicuri fattori di attrazione per un tipo di economia basata sul turismo e l'accoglienza.

Su quest'ultimo versante il sostegno sarà garantito sia per la realizzazione o per l'adeguamento di piccole infrastrutture collegate al turismo, specie in aree di elevato valore naturalistico, che in prodotti innovativi finalizzati a migliorare la conoscenza di queste aree presso una platea di utenti potenziali più vasta e di gestire in maniera ottimale la presenza dei visitatori.

Anche i servizi alla popolazione saranno oggetto del sostegno della presente misura nella consapevolezza che la permanenza in determinate aree può avere una concreta possibilità di realizzarsi quando gli elementi di sviluppo si coniugano con la presenza degli elementi importanti per la residenzialità dei cittadini e dei lavoratori. Si fa riferimento, tra gli altri, ad investimenti e piccole infrastrutture per la cultura, lo sport ed il tempo libero, a centri per attività di aggregazione, ma anche servizi per la cura di giovani ed anziani, per l'attuazione e gestione di forme di invecchiamento attivo, per il trasporto di persone e cose (farmaci), per il rafforzamento di mercati locali.

Gran parte dei suddetti interventi saranno sostenuti in ambito Leader attraverso i Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL), in maniera che la partecipazione delle popolazioni locali sia in grado di sviluppare proposte progettuali coerenti con il tessuto economico e sociale.

A tal fine all'interno dei territori dei GAL sarà incoraggiata l'aggregazione di Comuni che potranno proporre Progetti Integrati Locali (PIL) perfettamente aderenti alle esigenze dei propri territori. Si ritiene infatti che l'efficacia della capacità di governance locale possa trovare una maggiore incisività se adeguatamente stimolata nei confronti di proposte innovative mirate ad incentivare l'integrazione lo sviluppo economico compatibile, la valorizzazione dei beni e del territorio, la qualità della vita delle popolazioni locali.

Contributo diretto alle Focus Area 4A, 5C, 6B, 6C.

Contributo indiretto alle Focus Area 3A, 4A, 4C

Contributo agli obiettivi trasversali

4.4.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.4.3.1 Sottomisura 7.1

<i>Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e dei loro servizi di base, nonché piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

- a) sviluppo o aggiornamento della pianificazione locale dei comuni, comprensivo delle attività di consulenza per l'elaborazione dei piani stessi e quelle di sensibilizzazione e consultazione pubblica;
- b) predisposizione e aggiornamento dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- c) attività di supporto alla gestione e conservazione di habitat e specie - Implementazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio dei Siti Natura 2000 presenti nella Regione Marche. Consiste nella realizzazione di studi, ricerche, rilevazione dati di supporto alla stesura e all'aggiornamento di strumenti di pianificazione locali e provinciali (per singoli siti, specie e habitat) finalizzati alla gestione e conservazione di habitat e specie

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

– ;

4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- a) Aggregazioni di Comuni territorialmente contigui che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma;
- b) soggetti deputati alla gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- c) Regione Marche e soggetti deputati alla gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

Azione A) – sviluppo o aggiornamento della pianificazione locale

- realizzazione o adeguamento di piani di sviluppo locali;
- acquisizione di consulenze e servizi necessari alla redazione e/o aggiornamento dei piani di sviluppo locali finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alle restanti sottomisure della misura n. 20;
- costi documentati per le consultazioni pubbliche e la sensibilizzazione nei limiti di spesa definiti nei documenti di attuazione.

Azione B) – Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

- elaborazione e/o aggiornamento della pianificazione territoriale di indirizzo volta alla tutela, valorizzazione, uso e riqualificazione dei siti della Rete Natura 2000, compresi gli studi preliminari e conoscitivi;
- attività di sensibilizzazione e consultazioni pubbliche al fine di stabilire i piani di protezione e di gestione previste dalla misura
- attività di supporto e consulenza finalizzate alla elaborazione dei piani previsti nell'ambito della misura.

Azione C - Implementazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio dei Siti Natura 2000

- progettazione di strumenti informativi e informatici;
- attuazione-costruzione della rete di monitoraggio: rilevazione dati, costruzione Gis, raccolta e predisposizione basi informative;
- analisi e condivisione dei dati sulla rete informativa della Regione (elaborazione dati, implementazione su sistemi gis-web);
- gestione degli aggiornamenti periodici;
- determinazione delle aree rappresentative per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere nell'ambito dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 vigenti.

6. **Condizioni di ammissibilità**

7. **Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione**

8. **Importi e tassi di aiuto**

Per le azioni A, B e C l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

4.4.3.2 **Sottomisura 7.2**

Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e del risparmio energetico

1. **Descrizione delle operazioni**

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

- a) interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici, relativi a Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti. Gli interventi riguardano:
 1. la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 2. la ricostruzione e la manutenzione straordinaria di strade comunali, mura, piazze e ponti, del sistema di approvvigionamento idrico, del sistema fognario, delle infrastrutture di gestione delle acque, di illuminazione;
 3. la valorizzazione degli spazi pubblici, compresa la creazione o la manutenzione straordinaria di verde pubblico.
- b) creazione di micro reti di distribuzione di energia da calore/elettricità/gas generati da biomassa locale o da altre fonti rinnovabili.

2. **Tipo di sostegno**

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. **Collegamento con altre normative**

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

– ;

4. **Beneficiari**

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- a) Comuni che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma;

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

Azione A) – riqualificazione dei centri storici e dei borghi

- interventi di ristrutturazione, recupero, costruzione di beni immobili;
- realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture.

Sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile.

Azione B) – teleriscaldamento

- realizzazione di micro reti di distribuzione dell'energia e di teleriscaldamento.
- acquisto di programmi informatici (software) per la gestione dell'attività.

Sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile.

6. Condizioni di ammissibilità

- Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.
- I destinatari dell'energia termica ed elettrica prodotta sono esclusivamente strutture con scopi di pubblica utilità.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

8. Importi e tassi di aiuto

- a) l'aiuto è pari all'80% nelle aree D e C3 e al 70% del costo ammesso a finanziamento nelle restanti aree;
- b) l'aiuto è pari all'80% nelle aree D e C3 e al 70% del costo ammesso a finanziamento nelle restanti aree.

4.4.3.3 Sottomisura 7.3

Infrastrutture a banda larga, inclusa la sua creazione, il miglioramento e l'espansione, infrastrutture a banda larga passiva e fornitura di accesso a banda larga e soluzioni di e-government pubblici

4.4.3.4 Sottomisura 7.4

Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, compreso il tempo libero e la cultura, e delle relative infrastrutture

1. Descrizione delle operazioni

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

- a) costruzione o ricostruzione di strutture per centri sociali e per i servizi sociali ed avvio delle attività per le nuove strutture;
- b) costruzione o ricostruzione di strutture ed erogazioni di servizi educativi al di fuori dell'obbligo scolastico e di servizi per la cura, compresi progetti per l'invecchiamento attivo;
- c) realizzazione, recupero, ristrutturazione e riqualificazione di strutture da destinare alle attività di tempo libero (sport: palestre, piscine, ecc. e salute: percorsi, ecc.)
- d) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture che forniscono servizi (es. mercati locali)
- e) erogazione dei servizi collegati con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Per gli investimenti strutturali, in questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

– ;

4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, enti di diritto pubblico e loro associazioni che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma;

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

Azione A) – strutture per centri sociali ed avvio servizi

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto a) quali, ad esempio:

- costruzione, ricostruzione, ampliamento, recupero di locali o edifici da adibire a sedi di servizi o centri sociali, comprensivo dei costi per gli arredi, le dotazioni di impianti ed allestimenti necessari al funzionamento delle sedi e dei servizi, nonché la realizzazioni di aree verdi strettamente necessari alla funzionalità del bene;
- in caso di nuova realizzazione o di ampliamento dei servizi esistenti sono ammessi i costi di avvio degli stessi (ad esempio: attrezzatura, personale, costi utenze).

Azione B) – strutture ed avvio servizi di cura alla persona

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto b) quali, ad esempio:

- impianti e servizi di controllo periodico domiciliare quali telesoccorso o telecontrollo;
- servizi di assistenza domestica ed accompagnamento per mobilità esterna e disbrigo pratiche varie;
- servizi per persone con disabilità;
- realizzazione o riqualificazione di strutture ed organizzazione dei relativi servizi per progetti di invecchiamento attivo;
- realizzazione o riqualificazione di strutture da adibire ad attività educativa per bambini al di fuori dell'attività scolastica e servizi di intrattenimento.

Azione C) – strutture da destinare alle attività culturali e ricreative

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto c) quali, ad esempio:

- realizzazione, ristrutturazione, recupero, allestimento di palestre, piscine e altre strutture sportive di uso pubblico. Sono ammissibili i costi di gestione in forma decrescente per la funzionalità delle strutture;
- ristrutturazione, recupero, allestimento di auditorium, biblioteche, spazi per mostre e rappresentazioni teatrali, ecc. Sono ammissibili i costi per il personale per l'apertura di musei e altri locali destinati alla cultura;

Azione D) – strutture di servizio

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto d) quali, ad esempio:

- ristrutturazione, recupero, allestimento di mercatini locali;

Azione E) – servizi di trasporto pubblico

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto e) quali, ad esempio:

- erogazione dei servizi relativi a mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
- trasporto sociale;

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali.

6. Condizioni di ammissibilità

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

8. Importi e tassi di aiuto

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 80% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera a), e b);
- 70% del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera c), d) ed e);

- per i costi relativi alla gestione dei servizi, i tassi di contributo sono decrescenti nell’ambito dei 5 anni di intervento in base al seguente andamento: 100%, 80%, 60%, 40%, e 20% delle spese effettivamente sostenute per la erogazione dei servizi stessi.

4.4.3.5 Sottomisura 7.5

<i>Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche e infrastrutture per il turismo di piccola scala</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

- a) organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica;
- b) realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative, costruzione di rifugi e impianti di sicurezza
- c) la costruzione e l'ammodernamento di uffici d'informazione turistica e dei centri visita di aree protette;
- d) istituzione dei sistemi di e-booking per i servizi turistici

2. Tipo di sostegno

L’aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e tassi di aiuto” e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- ;

4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all’aiuto i seguenti beneficiari:

- Per gli interventi di cui ai punti a) e b): Enti locali, che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma;
- per l’intervento c): Enti locali, enti di diritto pubblico, pro loco, che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma;
- per l’intervento d): soggetti di diritto privato impegnate nel settore turistico, che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali:

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto a) quali, ad esempio:

- Sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione dell’intervento strutturale, per gli impianti e le attrezzature e per gli arredi;

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali.

6. Condizioni di ammissibilità

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

8. Importi e tassi di aiuto

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- Per gli investimenti di cui ai punti a), b) e c) sono fissati aiuti al 70% del costo ammesso per gli investimenti strutturali e al 40% degli arredi e allestimenti nelle aree D e C3;
- Gli stessi investimenti hanno diritto ad un aiuto pari al 50% del costo ammesso per gli investimenti strutturali e al 30% degli arredi e allestimenti nelle altre aree;
- Per l'investimento di cui al punto d) l'aiuto è del 40% del costo ammesso.

4.4.3.6 Sottomisura 7.6

Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale, compresi gli aspetti socio-economici connessi, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale

1. Descrizione delle operazioni

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

- a) Studi ed organizzazione di percorsi tematici di beni culturali o di elementi della tradizione di determinate aree;
- b) interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici di cui al D. Lgs n. 42/2004;
- c) attività di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tematici dei beni culturali che delle aree protette;
- d) attività di conservazione e informazione del patrimonio immateriale come la musica, folclore, etnologia

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- ;

4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Per gli interventi di cui ai punti a), b) e c): Enti locali, soggetti di diritto pubblico, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma;

- Per l'intervento di cui al punto d): Enti locali, soggetti di diritto pubblico, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e soggetti di diritto privato impegnati nel settore della cultura e delle tradizioni, che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione di cui alla misura 16.7. del presente Programma

5. **Spese ammissibili**

6. **Condizioni di ammissibilità**

7. **Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione**

8. **Importi e tassi di aiuto**

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con la seguente intensità:

- per l'intervento di cui al punto a) l'aiuto è del 90% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto b) l'aiuto è del 80% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto c) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto d) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile.

4.5 Descrizione della Misura Articolo 21 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

4.5.1 Base giuridica

Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 Atto Delegato

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.5.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

La silvicoltura costituisce parte integrante della politica di sviluppo rurale dell'UE contribuendo al raggiungimento di alcuni degli obiettivi ambientali, sociali ed economici più importanti della sua politica. Mentre il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non fa alcun riferimento alle disposizioni specifiche per una politica forestale comune dell'UE, l'Unione europea ha una lunga storia di contribuzione attraverso le sue varie politiche all'implementazione della gestione sostenibile delle foreste. Tuttavia, la silvicoltura rappresenta una parte importante delle risorse naturali e la gestione di questa risorsa è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. Nel regolamento sullo sviluppo rurale (articolo 5 (2)), "la gestione sostenibile delle foreste" è menzionata come parte delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Le Azioni individuate dall'articolo 21 del Reg. n. 1305/2013 sono declinate in un set di sei differenti sottomisure di investimento e gestione forestale (Articoli da 22 a 26 del regolamento 1305/2013), che possono essere attivate nell'ambito del PSR singolarmente o congiuntamente, realizzando progetti integrati di maggiore valore aggiunto.

Queste Azioni sono principalmente volte a favorire, diffondere e garantire una gestione forestale attiva secondo i principi internazionali della GFS come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013), e dal Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), anche al fine di perseguire gli obiettivi strategici nazionali definiti nel PQSF, nella Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico e nella strategia nazionale di Conservazione della Biodiversità.

Le previsioni normative e pianificatorie, le strategie, e le indicazioni di livello internazionale, comunitario e nazionale hanno trovato applicazione nella normativa regionale attraverso la legge forestale (Legge Regionale n. 6 del 23 febbraio 2005) e il Piano Forestale Regionale (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 114 del 26 febbraio 2009).

Tutte le azioni e gli interventi attivabili nell'ambito del set di misure forestali trovano nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita, alla tutela ed alla valorizzazione delle aree rurali.

In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.

La valorizzazione e tutela delle risorse forestali, inoltre, contribuisce alla tutela e conservazione della cultura, del paesaggio e del territorio (compresa la sua gestione idrogeologica per la difesa del suolo e dell'ambiente forestale), all'occupazione ed al presidio del territorio montano, contrastando l'emigrazione e fornendo opportunità di inserimento nel tessuto socio-economico all'immigrazione regolare, al miglioramento della produzione e diversificazione economica connessa ai prodotti non legnosi della foresta (piccoli frutti, tartufi,

funghi, sughero, ecc.), e al rafforzamento della filiera forestale (legno ed energia) dalla sua base produttiva garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

Le Misure previste per il settore forestale contribuiscono prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione:

- *Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*

Le misure forestali sono inoltre importanti anche per il raggiungimento della Priorità 2: "Sviluppare la redditività e la competitività delle aziende agricole di tutti i tipi di agricoltura in tutte le regioni e promuovere l'uso di tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste"

Nel contesto del sistema forestale marchigiano le sottomisure legate alla forestazione e imboschimento e all'allestimento di sistemi agroforestali (8.1 e 8.2) permettono di rispondere a diverse esigenze. La forestazione ha infatti un impatto favorevole su suolo, acqua, aria e biodiversità, rispondendo alla necessità di tutelare gli ecosistemi e promuovere il sequestro del carbonio e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio. La forestazione può inoltre contribuire anche alla difesa del suolo ed alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali e degli incendi potendo svolgere un ruolo attivo nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso modo i sistemi agroforestali oltre a contribuire agli aspetti sopra menzionati, possono favorire la creazione di valore aggiunto ricreativo e culturale per la popolazione locale, offrendo altresì una fonte di reddito supplementare alternativa.

La sottomisura per la prevenzione dei danni ai sistemi forestali (8.3) mira alla prevenzione dei rischi connessi agli incendi boschivi e altre calamità naturali, compresi parassiti, malattie epidemiche e minacce legate ai cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste). L'attuazione di questa sottomisura può concorrere attivamente alla tutela e alla valorizzazione del potenziale forestale regionale e, tramite l'azione A all'occupazione delle maestranze forestali marchigiane esecutrici di lavori pubblici forestali.

Il sostegno relativo alla sottomisura "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" (8.5) comprende l'adattamento ai cambiamenti climatici e azioni funzionali alla loro mitigazione, fornendo servizi ecosistemici e rafforzando il valore di pubblica utilità delle foreste e dei boschi. Questi interventi sono particolarmente utili per la gestione di aree forestali di particolare rilevanza conservazionistica, paesaggistica ed ambientale, ampiamente diffuse nel contesto forestale regionale. Anche questa sottomisura contribuisce all'occupazione di settore ed al contrasto all'esodo dalle aree interne, nonché all'inserimento nel tessuto socio-economico di maestranze regolari immigrate.

Infine per rispondere alle esigenze legate in particolare alla gestione da parte del settore privato delle aree forestali si prevede di attivare, oltre all'azione B della precedente sottomisura 8.3, la sottomisura legata agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (8.6).

Questa misura risponde infatti all'esigenza di soddisfare sia le esigenze di carattere economico che gli aspetti legati alla gestione in senso multifunzionale e sostenibile delle foreste, principi alla base della strategia dell'UE per le foreste (Gestione Forestale Sostenibile - GFS). È necessario rafforzare la GFS per migliorare la competitività e la creazione di posti di lavoro e di presidio del territorio, in particolare nelle zone rurali e montane, assicurando nel contempo la protezione delle foreste e la fornitura di servizi ecosistemici.

Va inoltre tenuto presente come il set di misure forestali potrà essere attivato nell'ambito delle previsioni dell'articolo 35 c. 1 lettera h) "cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" (cod. 16.6).

Dall'analisi dei fabbisogni emersi dall'analisi SWOT il set di misure forestali può contribuire al raggiungimento di quelli sotto riportati

- Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali
- Incentivare le imprese agricole e forestali, che erogano servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici
- Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il potenziale produttivo agro-forestale
- Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari e forestali
- Valorizzazione delle potenzialità produttive, protettive e di fruizione pubblica delle foreste
- Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale su scala locale e di legname non solo da ardere, ma anche da opera.

Contributo diretto alle Focus Area

Contributo indiretto alle Focus Area

Contributo agli obiettivi trasversali

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione** particolarmente rilevante è la sottomisura 8.6 “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”. Attraverso questa misura è infatti possibile finanziare investimenti che permettono l'introduzione di nuove tecnologie, produzioni e metodologie nel settore forestale.

Un contributo a questo obiettivo trasversale è dato anche dalla sottomisura 8.5 “Investimenti destinati ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali”, permettendo di finanziare investimenti per la diversificazione dell'attività collegate all'uso sostenibile delle foreste (fruizione a fini turistico-ricreativi e didattico-scientifici). Di ausilio risulta essere anche la sottomisura 8.3 “Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, ed eventi catastrofici”, in particolare l'Azione C.

Tutte le sottomisure previste nell'ambito degli interventi forestali contribuiscono particolarmente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale **ambiente** e al terzo obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**. Tutte le sottomisure sono infatti direttamente coinvolte nella gestione attiva e sostenibile delle foreste. Questo comporta evidenti ricadute positive sia per quanto riguarda una corretta gestione dei beni ambientali, con la valorizzazione di servizi ecosistemici forniti dalle foreste, sia una azione attiva funzionale alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la valorizzazione e l'incremento degli stock di carbonio, nonché di stimolare possibilità per un'economia montana attiva e sostenibile tendente alla manutenzione del territorio quale aspetto fondamentale per innescare nuove opportunità di residenzialità ed occupazione.

4.5.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.5.3.1 Sottomisura 8.1

<i>Sostegno per l'imboschimento / costi per la creazione di impianto boschi e premi per manutenzione / perdita di reddito per ettaro</i>

4.5.3.2 Sottomisura 8.2

<i>Sostegno ai costi per la creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali</i>

4.5.3.3 Sottomisura 8.3

<i>Sostegno per la prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici</i>

1. Descrizione delle operazioni

Azione A) – lavori forestali destinati a ridurre il rischio da incendi boschivi e da altri pericoli

- realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell'antincendio boschivo (viabilità forestale a principale uso antincendio, piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri);
- miglioramento della viabilità forestale a principale uso antincendio (miglioramento accessibilità mezzi antincendio) e delle infrastrutture protettive;
- interventi di gestione, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e altri pericoli naturali, nonché di lotta fitosanitaria e parassitaria;
- interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica;
- interventi protettivi per la tutela della rinnovazione contro pericoli naturali di origine biotica e abiotica;

Azione B) – lavori forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico

- Realizzazione, ripristino e miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi;

Azione C - installazione o miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi e altri pericoli naturali e di apparecchiature di comunicazione

- installazione, miglioramento o aggiornamento di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica;
- monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica.
- adeguamento e rinnovo delle attrezzature necessarie agli interventi di prevenzione incendi;

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Notifica regionale ai sensi del nuovo Regolamento sugli aiuti di stato in corso di approvazione (ABER);
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4. Beneficiari

La presente sottomisura prevede un sostegno ai titolari, pubblici e/o privati, della gestione di superfici forestali, ad altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico e alle loro rispettive associazioni, a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali. In particolare:

Azione A) – lavori forestali destinati a ridurre il rischio da incendi boschivi e da altri pericoli

- Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione di superfici forestali cui è delegata la competenza per effetto della legge regionale (art. 6, l.r. n. 18/2008): Comunità montane od enti subentranti ai sensi della l.r. n. 35/2013 (Unioni montane)

Azione B) – lavori forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico

- Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Altri soggetti e enti di diritto privato;
- Altri soggetti e enti di diritto pubblico;
- Loro Associazioni;

Azione C - installazione o miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi e altri pericoli naturali e di apparecchiature di comunicazione

- Regione Marche. Soggetto attuatore è la struttura regionale competente in materia di protezione civile, che comprende le attività antincendio boschivo regionali.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali:

Azione A) – lavori forestali destinati a ridurre il rischio da incendi boschivi e da altri pericoli

- Interventi forestali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio e altre calamità naturali in fasce parafuoco già esistenti e in aree forestali a rischio incendio (a titolo di esempio: tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, tagli intercalari eliminazione di specie alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, biotriturazione o asportazione della biomassa, consolidamento e ripulitura sponde alvei torrentizi e fluviali).
- Realizzazione e adeguamento di infrastrutture di prevenzione, protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri
- Ripristino di fasce parafuoco, ripulitura di radure, creazione di fasce verdi parafuoco, protezioni da brucatura.

Azione B) – lavori forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico

- Interventi forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico quali: ripuliture del reticolo idrografico minore, realizzazione/manutenzione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, captazione e drenaggio di acque superficiali, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti e di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale.
- Interventi protettivi per la rinnovazione contro lo slittamento nevoso, realizzazione di opere /interventi di protezione dalle valanghe;
- Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana con tecniche di bioingegneria e ingegneria naturalistica (opere di consolidamento e difesa vegetale per il consolidamento localizzato o diffuso di versante)

Azione C - installazione o miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi e altri pericoli naturali e di apparecchiature di comunicazione

- Installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, acquisto di hardware e software etc.); è inoltre ammissibile l'acquisto di droni per il rilievo e il monitoraggio di incendi sotterranei di apparati radicali.
- Acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari agli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi oggetto di adeguamento o rinnovo, ad esclusione dei mezzi mobili quali elicotteri, aerei ad ala fissa o auto 4x4.
- Progettazione, realizzazione e gestione delle strutture di monitoraggio e adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle reti di monitoraggio contro incendi boschivi, attacchi di parassiti e malattie;

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'8% dei costi materiali di cui sopra.

6. Condizioni di ammissibilità

1. Gli interventi di cui alle azioni A e B non dovranno interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente (piano particolareggiato o di assestamento forestale, piano d'intervento forestale straordinario previsti dalla Legge Forestale Regionale);
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale ed il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
4. Gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi di cui all'azione A, ad esclusione di quelli sulla viabilità di servizio forestale, devono essere conformi alle previsioni dei Piani di gestione forestale o di uno strumento equivalente come sopra indicati;
5. Gli interventi collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico devono essere coerenti con le previsioni ed indicazioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
6. Gli interventi preventivi contro gli incendi dovranno essere attuati in aree classificate a rischio medio o alto di incendi secondo la classificazione regionale;
7. Questa sottomisura copre solo i materiali relativi alla prevenzione di eventuali danni; attrezzature antincendio come elicotteri, ecc. non sono considerate ammissibili;

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

Per le azioni A e C, la Regione Marche, ai sensi di legge (Azione A: art. 4, comma 2, l.r. n. 6/2005, art. 6 l.r. n. 18/2008. Azione C: disposizioni sull'organizzazione e le competenze delle singole strutture della Regione) procederà a riparti annuali o poliennali delle somme stanziare per le due azioni.

A tal fine Si applicano criteri oggettivi di riparto che tengono conto:

- della estensione delle superfici ad alto rischio di incendio nel territorio di competenza;
- della superficie boscata del territorio di competenza in rapporto all'estensione totale dei boschi delle Comunità montane od Unioni montane;
- della superficie di demanio forestale gestita in rapporto al totale della superficie demaniale regionale.

L'affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire conformemente alla normativa di settore applicabile all'importo appaltato.

La selezione delle domande di aiuto di cui all'azione B dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- interventi in aree a rischio frane individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.A.C.R. n. 116/2004 e s.m.), secondo il grado di rischio ivi stabilito (da R1 a R4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe).
- Investimenti realizzati con approccio collettivo d'area.

8. Importi e tassi di aiuto

Per le azioni A e C l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

Per l'azione B l'intensità di aiuto è pari:

- Per i beneficiari pubblici al 100% delle spese sostenute
- Per i beneficiari privati all'80% delle spese sostenute

È prevista la detrazione dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali preventivi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

4.5.3.4 Sottomisura 8.5

Sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Descrizione delle operazioni

Azione A) – Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela

- realizzazione di sentieri, strutture ricreative di piccola scala, segnaletica, pannelli informativi, rifugi e punti di osservazione;

Azione B) – Interventi sulla struttura forestale e di protezione degli habitat e della biodiversità

- Conversione o diradamento di boschi coetanei tesi alla loro ristrutturazione, all'aumento dell'indice di biodiversità con particolare attenzione nei confronti della salvaguardia dello sviluppo e del rinnovo delle specie accessorie arbustive ed arboree di interesse pabulare e faunistico anche tramite loro sottopiantagioni;
 - Rimozione di specie indesiderate e aliene;
-

- Protezione di certi habitat, specie e aree oggetto di cambiamenti strutturali contro i danni causati dagli animali selvatici, domestici o da azioni umane. Queste azioni possono comprendere la realizzazione di recinzioni, o adeguate strutture di protezione individuale.

2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Notifica regionale ai sensi del nuovo Regolamento sugli aiuti di stato in corso di approvazione (ABER);
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4. Beneficiari

Azione A) – Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela

- Comuni, Comunità montane / Unioni montane, Province, Regione Marche, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Azione B) – Interventi sulla struttura forestale e di protezione degli habitat e della biodiversità

- Soggetti di diritto privato, Comuni, Comunità montane / Unioni montane, Province, Regione Marche, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- Costi della manodopera, dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione degli investimenti volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale interessata o la fornitura di servizi pubblici.
- Acquisto del materiale di propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
- Interventi selvicolturali riconosciuti e necessari alla realizzazione degli investimenti (tagli, diradamenti, potature) volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale interessata o la fornitura di servizi pubblici.

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'8% dei costi materiali di cui sopra.

6. Condizioni di ammissibilità

1. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente (piano particolareggiato o di assestamento forestale, piano d'intervento forestale straordinario previsti dalla Legge Forestale Regionale);
 2. Gli interventi dovranno essere attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale;
 3. Il sostegno ai sensi della presente sottomisura non deve portare ad un aumento significativo del valore o della redditività del beneficiario. Tuttavia il sostegno non può escludere la fornitura di benefici economici nel lungo periodo. L'incremento del valore economico delle foreste deve essere marginale rispetto alla crescita del valore ambientale o di pubblica utilità;
-

4. Possono essere applicati i costi standard, se opportuno, in caso di interventi selvicolturali e potatura;
5. Gli interventi previsti nell'azione B dovranno essere coerenti con le previsioni pianificatorie e agli indirizzi di gestione contenuti negli strumenti di pianificazione vigenti relativi all'area di intervento.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto di cui dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- interventi all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette di interesse nazionale o regionale;
- dimensione dell'intervento;
- valorizzazione delle aree oggetto dell'intervento.

8. Importi e tassi di aiuto

Per l'azione A l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

Per l'azione B l'intensità di aiuto è pari:

- Per i beneficiari pubblici al 100% delle spese sostenute
- Per i beneficiari privati all'80% delle spese sostenute

È prevista la detrazione dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali preventivi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

4.5.3.5 Sottomisura 8.6

<i>Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali</i>

4.6 Descrizione della Misura Articolo 29 – Agricoltura biologica

4.6.1 Base giuridica

Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 Atto Delegato

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.6.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

La continua spinta verso una competitività globale, ha determinato anche nell'agricoltura la progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche volte a ridurre i costi di produzione ed innalzare la produttività unitaria. Questo è avvenuto in modo particolare nelle aree dove più elevata è la capacità produttiva agricola determinata in prevalenza da favorevoli condizioni pedo-climatiche, portando ad una agricoltura intensiva e specializzata, caratterizzata da un consistente impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. Un altro effetto della spinta competitiva è la coltivazione di poche specie vegetali che garantiscono la redditività più elevata.

Secondo il regolamento (CE) n 834/2007, che definisce i metodi di agricoltura biologica e le modalità di conversione da metodi di coltivazione convenzionali a quelli biologici, la produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
 - i. rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
 - ii. contribuisca ad un elevato livello di diversità biologica;
 - iii. assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
 - iv. rispetti elevati standard di benessere degli animali e, in particolare, risponda alle esigenze comportamentali specie-specifiche degli animali;
- b) mirare ad ottenere prodotti di alta qualità;
- c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante o la salute e il benessere degli animali.”

Il sostegno nell'ambito di questa misura di Sviluppo Rurale è focalizzato, pertanto, alla conversione e/o il mantenimento di pratiche di agricoltura biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali regimi, rispondendo così alla domanda sempre più forte dei cittadini di un utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

In alcuni ambiti territoriali, caratterizzati da una elevata fragilità ambientale ovvero qualificati dalla presenza di elementi distintivi di elevata qualità ambientale, l'agricoltura biologica rappresenta una scelta di grande rilievo. Infatti le pratiche agricole che questa promuove, contribuiscono a migliorare la qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento dello stato della biodiversità (ad esempio senza l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi, la rotazione delle colture, l'uso di fertilizzanti organici, e il miglioramento della sostanza organica del suolo).

La misura di agricoltura biologica risponde in modo efficace ad alcuni dei fabbisogni che sono stati identificati dall'analisi SWOT. Di seguito sono riportati i fabbisogni a cui più direttamente risponde la presente misura, anche in modo complementare con altre misure del Programma:

- n.09 “Integrare le aziende agricole nelle filiere agroalimentari”;
- n.13 “Favorire la partecipazione attiva degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi”;
- n.14 “Sostenere metodi di produzione e gestione a minore impatto ambientale”;
- n.16 “Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agricoli e forestali”.

Il sostegno dell’agricoltura biologica viene accordato in relazione alla più efficace risposta a tali fabbisogni, e quindi innanzitutto alle aziende che aderiscono ad accordi agro ambientali d’area finalizzati alla tutela della biodiversità ed alla riduzione dell’impatto dell’agricoltura sulla qualità delle acque superficiali e profonde. Anche se con un impatto meno efficace sul territorio, sono pienamente rispondenti agli obiettivi della presente misura, anche gli aiuti concessi alle imprese i cui terreni ricadono in aree protette ed in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Tenuto inoltre conto che due dei tre obiettivi indicati del regolamento (CE) n 834/2007 sono finalizzati alla qualità degli alimenti e che questo è anche un obiettivo molto rilevante del PSR Marche, sono meritevoli del sostegno anche tutte le imprese che aderiscono ad un progetto di filiera finalizzato a commercializzare produzioni biologiche.

In generale la misura fa riferimento a tutte le focus area della Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura con un legame più stretto con la Focus Area 4B.

In modo meno diretto la misura concorre anche con la Focus Area 5E “favorire il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale” e con la prima Focus Area della Priorità 3, che persegue il miglioramento della competitività dei produttori primari attraverso la loro integrazione in filiere agroalimentari di qualità. In tal modo si garantisce anche la disponibilità per i consumatori di produzioni di qualità certificata.

Contributo diretto alla Focus Area 4B

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4B: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Attraverso le tecniche di agricoltura biologica si sostengono infatti pratiche agricole fortemente favorevoli alla salvaguardia della qualità dell’acqua. Tali effetti positivi sono poi massimizzati da interventi collettivi concentrati in determinati ambiti territoriali.

Contributo indiretto alle Focus Area 4A, 4C, 5E, 3A

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 4A, 4C, 5B e 3A con le seguenti modalità:


- agli obiettivi della Focus Area 4A le sottomisure 11.1. “Pagamento per convertire in pratiche e metodi di agricoltura biologica” e 11.2. “Pagamento per mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica” contribuiscono in modo indiretto, attraverso la forte riduzione dei danni arrecati alla biodiversità naturale grazie alle tecniche di riduzione degli input produttivi, e l’utilizzo di varietà vegetali e razze animali, altrimenti abbandonate;
- agli obiettivi della Focus Area 4C le stesse sottomisure contribuiscono in modo indiretto alla migliore gestione dei suoli, tramite le tecniche di coltivazione che prevedono l’inserimento in rotazione delle foraggere, le quali sono fortemente protettive e migliorative nei confronti del suolo agrario;
- le rotazioni con foraggere risultano funzionali anche agli obiettivi della Focus Area 5E, assicurando un aumento della sostanza organica dei suoli a cui corrisponde una consistente immobilizzazione di anidride carbonica negli stessi;
- l’ottenimento di produzioni di qualità certificata biologica, contribuisce in modo indiretto anche agli obiettivi della Focus Area 3A, in quanto i produttori biologici potranno disporre di adeguate quantità di produzioni di qualità per attivare filiere specifiche.

Contributo agli obiettivi trasversali

Le sottomisure 11.1. “Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica”, e 11.2. “Pagamenti per mantenere metodi di produzione biologica”, contribuiscono in modo apprezzabile al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’**innovazione** che rappresenta un elemento importante nella ricerca di nuove tecniche produttive biologiche adatte alle condizioni locali (varietà, modalità di intervento, rotazioni, ecc...), al fine di migliorare la “sostenibilità” economica del metodo biologico.

La misura contribuisce in modo molto rilevante all’obiettivo trasversale **ambiente**, infatti secondo lo studio “beni pubblici”, pubblicato dalla Commissione agricoltura biologica, tale tecnica contribuisce positivamente alla fornitura di un’ampia gamma di beni pubblici ed in particolare: 1) Funzionalità del suolo; 2) Biodiversità agricola; 3) Qualità dell’acqua; 4) Qualità dell’aria; 5) Paesaggi agricoli; 6) Vitalità rurale; 7) Disponibilità di acqua; 8) Stabilità del clima.

Inoltre concorre alla **mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi** in quanto, per la mitigazione dei cambiamenti climatici, le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l’allevamento zootecnico e l’uso di fertilizzanti, mentre per l’adattamento ai cambiamenti climatici, favorisce un uso più razionale del suolo garantendo una migliore protezione del suolo e delle acque (anche) in presenza di eventi meteorologici estremi.



4.6.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.6.3.1 Sottomisura 11.1

<i>Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica</i>

1. Descrizione delle operazioni

Il sostegno è concesso ad aziende che sottopongono l'intera SAU aziendale ai metodi dell'agricoltura biologica. Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso sulle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche ed ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti nel Regolamento (CE) n 834/2007.

I beneficiari del sostegno devono rispettare le condizioni di baseline essendo compensati solo per i requisiti che vanno oltre tali condizioni, costituite da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale.

Gli impegni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed hanno una durata di 3 anni.

Vi è l'obbligo di mantenere gli impegni per i 2 anni successivi alle condizioni della sottomisura 11.2.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Sono ammessi all'aiuto, inoltre, gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di un accordo agro agroambientale d'area, previsto dal presente Programma, al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle tecniche dell'agricoltura biologica e può svolgere un ruolo importante nella fornitura di beni pubblici ambientali.

5. Spese ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. sottopongono l'intera SAU aziendale ai metodi dell'agricoltura biologica;
2. sono iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico oppure hanno presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro il 1° gennaio del primo anno d'impegno ed hanno ottenuto l'idoneità dall'Organismo di certificazione entro la data prevista dalle disposizioni attuative;
3. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno **3 ettari**, che può essere ridotta a **0,5 ettari** nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto o ortive;
4. le disposizioni dell'art. 47 comma 1 (variazione della superficie) si applicano alla presente sottomisura;
5. le disposizioni dell'art. 47 comma 2 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
6. è prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Le condizioni previste dal punto 3) sono derogate per le aziende ubicate nelle aree ZVN o ricomprese in un accordo agroambientale d'area del presente programma.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- adesione ad un accordo agroambientale d'area;
- sottoscrizione di un contratto di fornitura di prodotti biologici nell'ambito di una filiera ammessa al sostegno del PSR Marche 2014-2020;
- priorità per le aziende con allevamento biologico;

8. Importi e tassi di aiuto

Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013:

- 600 euro per ettaro per anno per le colture annuali.
-

- 900 euro per ettaro per anno per le colture perenni specializzate.
- 450 euro per ettaro all'anno per altri utilizzi del territorio.

Entro i suddetti limiti, nel caso di **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, può essere aumentato dei costi di transazione per il maggiore impegno richiesto (per la gestione delle pratiche e della certificazione), **fino ad un massimo del 30%**.

4.6.3.2 Sottomisura 11.2

Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica
--

1. Descrizione delle operazioni

Il sostegno è concesso ad aziende che sottopongono l'intera SAU aziendale ai metodi dell'agricoltura biologica. Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso sulle sole superfici interessate dalle operazioni di mantenimento delle tecniche ed dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti nel Regolamento (CE) n 834/2007.

I beneficiari del sostegno devono rispettare le condizioni di baseline essendo compensati solo per i requisiti che vanno oltre tali condizioni, costituite da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale.

Gli impegni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed hanno una durata di 5 anni.

Nel caso di impegno assunto in prosecuzione di un impegno di 3 anni, relativo alla introduzione del metodo biologico, l'impegno di mantenimento nella superficie in questione è ridotto a 2 anni.

2. Tipo di sostegno

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);

- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Sono ammessi all'aiuto, inoltre, gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di un accordo agro agroambientale d'area, previsto dal presente Programma, al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle tecniche dell'agricoltura biologica e può svolgere un ruolo importante nella fornitura di beni pubblici ambientali.

5. Spese ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. sottopongono l'intera SAU aziendale ai metodi dell'agricoltura biologica;
 2. sono iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico oppure hanno presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro il 1° gennaio del primo anno d'impegno ed hanno ottenuto l'idoneità dall'Organismo di certificazione entro la data prevista dalle disposizioni attuative;
 3. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno **3 ettari**, che può essere ridotta a **0,5 ettari** nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto o ortive;
 4. il richiedente si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il richiedente esercita la vendita (di almeno un prodotto) delle produzioni biologiche aziendali certificate;
 - b. il richiedente ha sottoscritto un contratto di fornitura di prodotti biologici nell'ambito di una filiera ammessa al sostegno del PSR Marche 2014-2020;
 - c. il richiedente ha aderito ad un accordo agroambientale d'area ammessa al sostegno del PSR Marche 2014-2020.
 5. Le condizioni previste dal punto 3) sono derogate per le aziende ubicate nelle aree ZVN o ricomprese in un accordo agroambientale d'area del presente programma;
 6. Le condizioni previste dal punto 4) sono derogate per per gli impegni, la cui domanda di aiuto iniziale è stata presentata prima dell'approvazione del PSR 2014-2020;
 7. le disposizioni dell'art. 47 comma 1 (variazione della superficie) si applicano alla presente sottomisura;
 8. le disposizioni dell'art. 47 comma 2 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
-

9. è prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Le condizioni previste dal punto 3) sono derogate per le aziende ubicate nelle aree ZVN o ricomprese in un accordo agroambientale d'area del presente programma.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- adesione ad un accordo agroambientale d'area;
- sottoscrizione di un contratto di fornitura di prodotti biologici nell'ambito di una filiera ammessa al sostegno del PSR Marche 2014-2020;
- priorità per le aziende con allevamento biologico;

8. Importi e tassi di aiuto

Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013:

- 600 euro per ettaro per anno per le colture annuali.
- 900 euro per ettaro per anno per le colture perenni specializzate.
- 450 euro per ettaro all'anno per altri utilizzi del territorio.

Entro i suddetti limiti, nel caso di **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, può essere aumentato dei costi di transazione per il maggiore impegno richiesto (per la gestione delle pratiche e della certificazione), **fino ad un massimo del 30%**.

4.7 Descrizione della Misura Articolo 35 – Cooperazione

4.7.1 Base giuridica

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 Atto Delegato

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

4.7.2 Descrizione generale della misura, compresa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

La Misura è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dalla frammentazione, particolarmente presente nel sistema produttivo marchigiano composto da numerose attività economiche uni personali, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Pertanto sostenendo il “lavoro condiviso” la misura mira alla diffusione di nuove pratiche/processi/prodotti, allo sfruttamento di economie di scala da parte di operatori di piccole dimensioni, allo sviluppo di sbocchi di mercato su scala locale, alla promozione di approcci comuni per affrontare le tematiche ambientali in maniera più incisiva, al sostegno a progetti di sviluppo locale frutto della compartecipazione di attori pubblici e privati.

Pertanto, la Misura favorisce i rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare e altri soggetti (comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, ma anche il mondo della ricerca e i soggetti pubblici), che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica dello sviluppo rurale anche attraverso la creazione di poli e di reti, per la condivisione di conoscenze, lo sviluppo del capitale umano, di nuovi prodotti, servizi e modelli organizzativi orientati all'aumento della competitività delle imprese e della sostenibilità ambientale delle loro attività e allo sviluppo delle aree rurali.

La sottomisura 16.1 **Supporto alla costituzione e alla gestione dei gruppi operativi del PEI** in materia di produttività e sostenibilità mira più nello specifico a rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca e innovazione, sostenendo la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (G.O.) del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura per la realizzazione di progetti in tale ambito e la partecipazione alle attività della rete PEI.

Le azioni di ricerca e sperimentazione attivate nell'ambito dei G.O. devono essere pienamente integrate nel sistema della conoscenza sia in fase ascendente, tramite la coerenza ed il collegamento con la rete del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e con le azioni poste in essere nell'ambito della rete delle regioni europee per l'innovazione in agricoltura, alimentazione e foreste (ERIAAF) di cui è membro la Regione Marche, che in fase discendente con il sistema del trasferimento dell'innovazione alle imprese e al sistema rurale.

Le azioni di ricerca e sperimentazione portate avanti dai Gruppi Operativi dovranno rispondere ad esigenze di interesse pubblico generale individuate dalla Regione coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e con le indicazioni della Strategia per la Ricerca e l'Innovazione per la Smart Specialisation della Regione Marche con riferimento agli ambiti di competenza FEASR.

In particolare la Regione Marche effettuerà una analisi ed una ricognizione per individuare le esigenze di ricerca sui temi legati: 1) alla tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche; 2) alle tecniche a basso impatto ambientale e biologiche; 3) alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento; 4) al risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili; 5) alla tutela dell'assetto idro-geologico del territorio; 6) alla qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata; 7) alla introduzione dell'innovazione

sociale nelle aziende agricole. Ulteriori ambiti tematici di interesse generale potranno essere individuati a seguito della succitata ricognizione.

Attraverso la sottomisura 16.2 la cooperazione riguarda lo **sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie** realizzati da **aggregazioni tra almeno due soggetti e lo sviluppo di progetti pilota** volti alla verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni e al loro eventuale adattamento. In particolare col termine “pratiche” si intendono anche pratiche agronomiche, es. di rotazione, gestione del suolo ecc. anche già esistenti ma di cui si sperimenta l'applicabilità in nuovi contesti.

Tali azioni devono essere finalizzate a dare precise risposte ad esigenze di competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e di sviluppo sostenibile delle aree rurali. Sicuramente rispondenti a tale obiettivo sono le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell'ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione.

Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie e pratiche e di progetti pilota trova inoltre la sua naturale attuazione nell'ambito dei Piani elaborati dai Gruppo Operativi del PEI ai sensi dell'art.57 del Reg.Ce 1305/2013

Contributo diretto alle Focus Area

Contributo indiretto alle Focus Area

Contributo agli obiettivi trasversali

4.7.3 Campo di applicazione, livello del sostegno ed altre informazioni (ripartiti per sottomisure e tipo di operazioni)

4.7.3.1 Sottomisura 16.1

<i>Supporto alla costituzione e alla gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

Il partenariato europeo per l'innovazione “Produttività e sostenibilità dell'agricoltura” (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. Le azioni previste dal PEI vengono realizzate da gruppi operativi (GO), e, attraverso il collegamento in rete, sono condivise da un'ampia platea di attori attraverso gli scambi di esperienze e buone pratiche. Il sostegno alla costituzione e alla gestione dei gruppi operativi del PEI viene assicurato

1. a G.O. di carattere regionale o anche interregionale e comunitario che si costituiscono per sviluppare/collaudare/adattare o realizzare un progetto innovativo per rispondere alle **esigenze di innovazione di interesse pubblico generale individuate dalla Regione** anche con riferimento alla strategia per la Macro Regione Adriatico Ionica, e in ogni caso coerenti con gli obiettivi del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse. I GO partecipano alle

attività della rete PEI e possono agire anche a livello interregionale e comunitario anche tramite iniziative di cluster, progetti pilota e dimostrativi.

2. a G.O., da attivare anche in un secondo momento nel corso dell'attuazione del PSR, che operano su una tematica espressa "dal basso", ad es. nell'ambito di progetti di filiera, di accordi agroambientali e di progetti di sviluppo locale integrato, purché l'innovazione proposta contribuisca agli obiettivi del PEI di incrementare la produttività e/o migliorare la gestione sostenibile delle risorse. I G.O. realizzeranno progetti volti a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi, che rispondono alle esigenze di carattere più circoscritto delle imprese e dei territori rurali regionali.

L'intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento dei GO, compresi gli studi propedeutici e l'animazione.

Per quanto riguarda i G.O. di cui al punto 1) l'intervento di sostegno alla costituzione e gestione dei G.O., volto a riavvicinare le imprese al mondo della ricerca al fine di affrontare problemi concreti negli ambiti prioritari indicati nella descrizione generale della misura, è complementare ad altre tipologie di intervento da attivare con una domanda a pacchetto di misure, comprendente almeno la realizzazione di progetti di innovazione sostenuti con la sottomisura 16.2 "realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie," e ad azioni di trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura 2 sottomisura 1.

Per quanto riguarda i G.O. di cui al punto 2) , l'intervento di sostegno alla costituzione e gestione dei G.O. volto a rispondere ad esigenze di innovazione espresse dal basso, l'intervento è complementare ad altre tipologie di intervento da attivare con una domanda a pacchetto di misure coerenti con le finalità di ciascuna tipologia di approccio integrato ma comprendenti almeno la realizzazione di progetti di innovazione sostenuti con la sottomisura 16.2 "realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie," e ad azioni di trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura 2 sottomisura 1.

Ai sensi dell'art. 57 del Reg. Ce 1305/2013 i G.O. divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del piano del G.O., e comunque non superiore a sette anni.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

–

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono i Gruppi Operativi del PEI. Il GO è formato da almeno due soggetti con personalità giuridica, e deve costituirsi mediante modalità amministrative gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi. Gli attori coinvolti in un GO possono essere imprenditori agricoli e forestali (in forma individuale o associata), le imprese di trasformazione e commercializzazione, istituti di ricerca, erogatori di servizi pubblici e privati (di base, specializzati e di supporto tecnico), altri soggetti del settore agroalimentare, dei territori rurali e della società civile, comprese le organizzazioni non governative.

Il G.O deve essere composto almeno:

- da un soggetto capofila quale coordinatore del progetto di cooperazione e responsabile amministrativo e finanziario;

- da imprenditori del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazioni quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata attraverso il Piano del G.O.;
- da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale;
- da un soggetto operante nel campo trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura;

Poiché il Piano del GO prevede l'attivazione di diverse misure, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti richiesti dalla specifica Misura.

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura, riguardano i costi sostenuti per la costituzione ed esercizio del G.O., con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a) studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal progetto;
- b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto che sarà attuato dal G.O., (reclutamento dei partecipanti, loro messa in rete ecc.);
- c) costi di esercizio della cooperazione (compresi i costi del personale, spese di viaggi e trasferte, spese generali);
- d) i costi diretti di specifici progetti legati ad esempio all'attuazione di un piano aziendale, compresi gli investimenti e di altre azioni finalizzate all'innovazione compresi i test ed esami.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all'attività del GO, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

6. Condizioni di ammissibilità

Il G.O. deve presentare un piano delle attività che contenga le seguenti informazioni:

- 1) Descrizione della problematica da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- 2) Descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare/collaudare/adattare o realizzare e del piano delle attività del G.O.;
- 3) Descrizione dei risultati attesi e del contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI in relazione all'incremento della produttività e di una migliore gestione sostenibile delle risorse;
- 4) Lista dei soggetti partecipanti al G.O. e loro descrizione, ponendo in evidenza pertinenza e ruolo all'interno del G.O.;
- 5) Tempistiche di svolgimento del piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del G.O.;
- 6) Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- 7) Indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del piano;
- 8) Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni innovative implementate;
- 9) Descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.

Ai sensi dell'art.56 del Reg. Ce 1305/2013 ciascun G.O. deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, compiti e modalità organizzative di gestione del partenariato e del progetto e tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

I G.O. in qualità di attori del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, devono contribuire all'incremento della connessione tra la ricerca e la pratica agricola incoraggiando un'applicazione più diffusa delle innovazioni. A tal fine i G.O. devono impegnarsi a svolgere azioni di divulgazione dei risultati ottenuti durante lo svolgimento del loro progetto a tutti i soggetti imprese potenzialmente interessati ai risultati ottenuti dalla ricerca, anche attraverso la rete PEI.

Tutte le attività di ricerca e sperimentazione per poter essere ammesse all'aiuto dovranno dimostrarsi effettivamente innovative, integrative o complementari rispetto ad attività già svolte da altri soggetti aderenti alla PEI e/o alla ERIAFF.

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

Per quanto riguarda i G.O. volti a rispondere alle esigenze di innovazione di interesse pubblico la selezione dei relativi progetti avviene mediante avviso pubblico, la valutazione avverrà in base ai seguenti criteri

- il grado di completezza della composizione del GO in funzione delle attività da realizzare;
- la capacità organizzativa e gestionale del G.O. e il suo livello di rappresentatività della realtà regionale;
- la capacità del progetto di rispondere ai bisogni di interesse pubblico negli ambiti individuati dalla Regione;
- la novità e la fondatezza tecnico-scientifica della proposta,
- la connessione a ricerche sostenute nell'ambito di Horizon 2020 o di altri programmi di sostegno alla ricerca e con la strategia per la Macro Regione Adriatico Ionica;
- l'ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività;
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati.

Per quanto riguarda i G.O. che operano su tematiche circoscritte nell'ambito di progetti di filiera, di accordi agroambientali e di progetti di sviluppo locale integrato, il G.O. e il relativo progetto è ammesso all'aiuto se viene selezionato il progetto integrato cui afferisce secondo i relativi criteri. In questo caso dovrà comunque ottenere un punteggio minimo di qualità, ottenuto in base a criteri di selezione, indicati nelle disposizioni attuative, riguardanti la connessione e la rispondenza ai fabbisogni; la fondatezza tecnico-scientifica, l'innovatività e la ripetibilità delle prove.

Le procedure di selezione dei G.O. rispetteranno criteri di snellezza amministrativa e trasparenza verso i potenziali beneficiari.

8. Importi e tassi di aiuto

Per le tipologie di azioni di cui alle lettere a) b) c) del paragrafo "costi ammissibili" l'aiuto è erogato fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui i costi diretti di cui alla lettera d) del paragrafo "costi ammissibili" (ad es. i costi di investimento) potrebbero essere coperti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale l'aiuto è erogato nei limiti di intensità massima previsti da dette misure. Negli altri casi l'aiuto è erogato fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.

4.7.3.2 Sottomisura 16.2

<i>Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</i>
--

1. Descrizione delle operazioni

La sottomisura sostiene

1. lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale e l'adattamento di pratiche o tecnologie a situazioni nuove;
 2. la realizzazione di progetti pilota volti all'applicazione di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni. I progetti pilota possono far parte di un più ampio processo di sviluppo innovativo e possono riguardare anche settori diversi dal settore agroalimentare e forestale purché coerenti con le finalità della politica di sviluppo rurale.
-

I progetti finanziati devono essere finalizzati a dare precise risposte all'esigenza di sviluppare processi innovativi con riguardo all'innovazione di processo, di prodotto e organizzativa mirati:

- a migliorare la competitività del sistema produttivo agroalimentare e forestale (ad es. migliorando l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica, coordinamento di filiera) e la sua capacità di penetrazione del mercato (ad es. grazie allo sviluppo di prodotti nuovi e diversificati)
- a incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali ad es. migliorando l'efficienza energetica e di utilizzo delle risorse ambientali del processo produttivo, sostenendo metodi produttivi e pratiche che migliorano la biodiversità e il paesaggio, riducono il dissesto idrogeologico, tutelano le risorse acqua e suolo, promuovono il sequestro del carbonio e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- sostengono l'adattamento delle attività agricole, agroalimentari e forestali ai cambiamenti climatici

I progetti pilota potranno anche essere finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e delle comunità locali in termini di modalità innovative di organizzazione di servizi, di promozione del territorio, di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e naturali anche attraverso la diversificazione delle attività agricole.

Sono considerati coerenti con i suddetti obiettivi le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell'ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione.

I progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, si inquadrano nelle cosiddette attività di "sviluppo sperimentale", intendendosi con questo termine l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati.

Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali.

ono finanziabili a valere di questa sottomisura anche progetti dimostrativi dove l'attività di dimostrazione rappresenta la parte finale del processo di controllo/test e validazione di una tecnologia, processo, ecc.

2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

3. Collegamento con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

–

4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma di aggregazione/integrazione costituita da almeno due soggetti con personalità giuridica, e mediante modalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi, compresi i Gruppi Operativi del PEI di cui alla sottomisura 16.1

La forma di aggregazione dovrà essere composta almeno

- da un soggetto capofila quale coordinatore del progetto di cooperazione e responsabile amministrativo e finanziario;

- da imprenditori del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazioni o da operatori pubblici o privati delle aree rurali quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata;
- da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale.

L'aggregazione può essere composta anche da un soggetto operante nel campo trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura 2

Laddove il progetto prevede l'attivazione di diverse misure, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica Misura.

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura, riguardano i costi sostenuti per la realizzazione del progetto di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e/o del progetto pilota con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a) studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal progetto, stesura di piani aziendali, progetti o documenti equivalenti;
- b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto (reclutamento dei partecipanti, loro messa in rete ecc.);
- c) costi di esercizio della cooperazione (compresi i costi del personale, spese di viaggi e trasferte, spese generali, ecc...);
- d) i costi diretti di specifici progetti legati ad esempio all'attuazione di un piano aziendale, compresi gli investimenti, e di altre azioni finalizzate all'innovazione quali materiali e attrezzature tecnico-scientifiche; acquisto di brevetti, software e licenze; lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi, consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all'attività dei progetti pilota e dello sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Sono pertanto escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto innovativo presentato dovrà contenere almeno

- 1) Descrizione della problematica da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- 2) Descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare/collaudare/adattare o realizzare;
- 3) Descrizione dei risultati attesi rispetto ai fabbisogni individuati;
- 4) Nel caso di aggregazione lista dei soggetti partecipanti e loro descrizione e ruolo;
- 5) Tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti;
- 6) Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- 7) Indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del progetto;
- 8) Descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.

Nel caso in cui il progetto innovativo sia presentato da un Gruppo Operativo del PEI dovrà seguire le indicazioni della sottomisura 16.1

7. Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione

I progetti presentati dai G.O. PEI sono selezionati secondo i criteri indicati nella scheda di misura 16.1. I progetti innovativi presentati da altre aggregazioni vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- il grado di completezza della composizione dell'aggregazione in funzione delle attività da realizzare;
- la capacità del progetto di rispondere ai bisogni individuati;

- la coerenza degli obiettivi di innovazione del progetto con i fabbisogni nell'ambito delle tematiche indicate nel paragrafo modalità attuative;
- la novità e la fondatezza tecnico-scientifica della proposta;
- l'ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività.
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati

I progetti di innovazione che operano su tematiche circoscritte nell'ambito di progetti di filiera, di accordi agroambientali e di progetti di sviluppo locale integrato, vengono selezionati se viene selezionato il progetto integrato cui afferisce secondo i relativi criteri.

Il progetto dovrà comunque ottenere un punteggio minimo di qualità, ottenuto in base a criteri di selezione, indicati nelle disposizioni attuative, riguardanti la connessione e la rispondenza ai fabbisogni espressi dal basso nell'ambito delle tematiche indicate nel paragrafo modalità attuative; la fondatezza tecnico-scientifica, l'innovatività e la ripetibilità delle prove.

Le procedure di selezione dei progetti rispetteranno criteri di snellezza amministrativa e trasparenza verso i potenziali beneficiari.

8. Importi e tassi di aiuto

Per le tipologie di azioni di cui alle lettere a) b) c) del paragrafo “costi ammissibili” l'aiuto è erogato fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui i costi diretti di cui alla lettera d) del paragrafo “costi ammissibili” (ad es. i costi di investimento) potrebbero essere coperti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale l'aiuto è erogato nei limiti di intensità massima previsti da dette misure. Negli altri casi l'aiuto è erogato fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.